

DXXXII.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 19 GIUGNO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**

INDICE.

Disegno di legge (Presentazione):

Proroga delle disposizioni sul conto corrente fra il tesoro e l'amministrazione militare (CARCANO) Pag. 23066

Impiegati (Seguito della discussione). 23050

ALESSIO GIULIO 23072-86
 CIMORELLI 23083-86
 GIOLITTI, *presidente del Consiglio* 23050-71-77
 23084-87
 MIRABELLI 23062-72
 PESCHETTI 23072
 POZZI, *relatore* 23067
 PRESIDENTE 23058-72
 TURATI 23072-74-79-80
 VIAZZI 23053-72

Interrogazioni:

Crisi enologica:

SANARELLI, *sottosegretario di Stato* 23040-43
 VILLA 23041

Vetture-ristoranti (vini italiani):

DARI, *sottosegretario di Stato* 23043-44
 SCALINI 23044

Questione del Marocco:

GALLI 23045
 POMPILI, *sottosegretario di Stato* 23045

Rottami di ferro nel repertorio della tariffa doganale:

COTTAFAVI, *sottosegretario di Stato* 23046-47
 LUZZATTO ARTURO 23046

Proposta di legge (Svolgimento):

Modificazioni alla legge elettorale politica e alla legge comunale e provinciale 23048

SACCHI 23048
 GIOLITTI, *presidente del Consiglio* 23049

Relazioni (Presentazione):

Eccedenze d'impegni nel bilancio di previsione dell'amministrazione ferroviaria dello Stato (SAPORITO) 23066

Provvedimenti per la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia (LIBERTINI GESUALDO) Pag. 23066

Votazione nominale (Risultamento):

Ordine del giorno Turati (disegno di legge sugli impiegati) 23074

La seduta comincia alle 14.5.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Santamaria di giorni 4; Loero, di 5; e per ufficio pubblico: l'onorevole Torrigiani, di giorni 5.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Villa, Giovanelli, Carlo Ferraris, Rebaudengo, Callissano, Brizzolesi, Da Como, Calleri, Battaglieri, Falletti di Villafalletto, Quistini, Curreno, Ginori-Conti, Costa, Borsarelli, Montemartini, Di Cambiano, Maggiorino Ferraris, Bertarelli, Luigi Rossi, Gattorno, Bolognese, Compans, Malcangi, Medici, Buccelli, Masselli, Pasquale Libertini al presidente del Consiglio, ai ministri delle finanze e di agricoltura industria e commercio, « per sapere se e quali delle proposte fatte dalla Commissione enologica intendano di adottare a sollievo della imperversante crisi enologica, e se addivengano alla nomina della Commissione di inchiesta che studi e proponga stabili rimedi in proposito, come fu

promesso in risposta ad analoga richiesta nella tornata del 19 maggio 1908 ».

A questa interrogazione rispose, ieri, l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

Ha ora facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura, industria e commercio.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Mi affretto a comunicare agli onorevoli interroganti che la Commissione consultiva enologica non ha ancora terminato i suoi lavori e non ha ancora completato, dirò così, le sue conclusioni.

Ma essa si riunirà fra breve ed esaurirà certamente il suo ordine del giorno.

Ad ogni modo, tra le proposte fatte dalla Commissione medesima è stata già accolta quella relativa alla proroga, fino al 31 ottobre prossimo venturo, dell'abbuono per la distillazione dei vini; proroga concessa con regio decreto 8 dicembre 1907.

Il Governo, poi, ha acquistato e, ove occorra, continuerà ad acquistare lambicchi automobili per la distillazione del vino, allo scopo di darli in prestito, in uso temporaneo, alle associazioni od a privati viticoltori.

Per la estensione a tutte le stazioni delle reti ferroviarie e per tutte le distanze, della tariffa eccezionale numero 1003, che è stata reclamata per il trasporto dei vini destinati alla distillazione, il Ministero di agricoltura e commercio ha già intavolato trattative con la Direzione generale delle ferrovie per la concessione di questa tariffa, e la Direzione stessa delle ferrovie ha già accordato questa tariffa intanto per la rete sicula.

Per le stazioni di deposito di vini italiani nei principali mercati internazionali posti sotto la sorveglianza di enotecnici governativi, proposta anche questa fatta dalla Commissione consultiva, il Ministero non ha potuto ancora attuarla date le ristrettezze del bilancio, essendo ormai imminente la fine dell'esercizio finanziario.

Però prende impegno che sarà attuata nel miglior modo possibile, per quanto possano consentirlo i mezzi stabiliti in bilancio, nel futuro esercizio finanziario.

Intanto sono lieto di poter annunciare agli onorevoli interroganti che fino dal luglio prossimo venturo funzionerà in Genova una stazione enotecnica, allo scopo di esercitare una severa vigilanza sui vini introdotti in quella città, stazione enotecnica che

quanto prima sarà trasformata in borsa di vini.

Sono già in corso di attuazione i voti espressi dalla Commissione consultiva riguardo ai servizi antifillosserici.

Anzi a questo proposito debbo dichiarare agli onorevoli interroganti ed alla Camera che per la prossima campagna antifillosserica il Ministero d'agricoltura è deciso a limitare assolutamente i servizi di esplorazione, e più ancora i servizi di distruzione, limitando questi servizi di distruzione soltanto a piccoli centri, in cui vi sia la necessità di difendere zone di grande importanza viticola, inquantochè intende il Ministero di impiegare i fondi disponibili nell'aiutare il sorgere e lo svilupparsi di consorzi destinati non soltanto a difesa contro l'invasione fillosserica e alla ricostituzione dei vigneti con viti americane, ma anche a svolgere un indirizzo nuovo nella viticoltura nazionale, un indirizzo che sia meglio rispondente ai bisogni, alle necessità ed alle richieste del commercio, sia promuovendo l'impianto di viti di uve da tavola, che sono le meglio accette nel mercato internazionale e nel mercato interno, sia selezionando vitigni allo scopo di produrre tipi unici speciali di vini accettati meglio al commercio e allo scopo di facilitare la creazione di consorzi di operatori, di viticoltori che si interessino del collocamento dei nostri prodotti enologici.

Altri provvedimenti sono in corso per una più efficace attuazione della legge contro le frodi dei vini. Per ciò che riguarda l'annacquamento dei vini, che è una delle cause principali della plethora vinicola, che affligge il mercato, il Ministero ha deciso di bandire un concorso a premi per la ricerca sicura dell'accertamento di esso.

Venendo ora alla seconda parte dell'interrogazione degli onorevoli interroganti, io son pur lieto di comunicare a loro ed alla Camera che ieri è stato sottoposto alla firma sovrana il decreto che nomina una Commissione d'inchiesta sulle condizioni della viticoltura e dell'enologia nazionale.

Questa Commissione d'inchiesta avrà come centro di lavoro Roma, ma potrà avere facoltà di recarsi anche in provincia, allo scopo di accertare *de visu* la condizione dell'enologia e di raccogliere dati di fatto e schiarimenti da parte dei viticoltori, dei produttori, dei commercianti, e via discorrendo.

Con questi provvedimenti, che avranno

certamente in un tempo più o meno prossimo i loro benefici effetti, il ministro di agricoltura spera di aver fatto, nei limiti della propria competenza, in un periodo così critico, il vantaggio dell'industria eno-
tecnica nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Villa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VILLA. Dire che io sia pienamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario non è possibile. Me ne spiace. Ma basta una prima considerazione per giustificare la mia impressione.

È stato necessario un mese di tempo per la nomina di quella Commissione, che venne proposta dall'onorevole Borsarelli fin dal 28 maggio 1909 che si parla di questa Commissione d'inchiesta ed oggi soltanto sappiamo che ieri un decreto reale l'ha nominata.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. No! no! Ieri fu nominata la Commissione d'inchiesta per lo studio della viticoltura e dell'enologia, ma la Commissione nominata per i provvedimenti è un'altra cosa.

VILLA. Io diceva che non poteva dirmi pienamente soddisfatto, non foss'altro per l'indugio col quale si era proceduto nella nomina della Commissione d'inchiesta, indugio che fa dubitare che il Governo non si renda ragione del grave stato in cui versano le nostre popolazioni e dei reclami giustissimi che ci pervengono ogni giorno e non creda che i mali siano così urgenti da dover abbandonare i soliti sistemi. No, vi sono dei casi nei quali bisogna affrettare, bisogna saper prevenire, bisogna andare al di là di quello che chiedono i reclamanti, onde non avvenga ciò che è avvenuto, di trovarci impreparati dinanzi ad una crisi anche più miseranda per l'aspetto che essa assume di una pletera che impedisce l'energia delle nostre più forti popolazioni.

La nostra interrogazione (dico nostra, perchè con me si compiacquero di firmarla molti amici, che appartengono alle diverse parti della Camera, il che esclude ogni sospetto di opposizione politica al Ministero) è il completamento necessario della interrogazione presentata dal onorevole Carlo Ferraris, dal Borsarelli, dal Battaglieri, ed alla quale venne risposto il 19 maggio 1908.

Il ministro Lacava si occupava essenzialmente della proposta abolizione del da-

zio consumo e cercando di dimostrare che non si potesse parlare di dazio consumo o meglio (ritengo la frase sua) che non si potesse con un tratto di penna cancellare dai bilanci dei comuni una somma di 68 milioni, e cancellarne dal bilancio dello Stato una di 22 milioni senza sconvolgere l'azienda dello Stato. Il ministro Lacava aveva perfettamente ragione, ma aveva dimenticato che egli in un ordine del giorno presentato già nel 1898 aveva studiato il modo col quale si sarebbe dovuto provvedere alla sua abolizione procedendo così alla graduale trasformazione del dazio consumo in altri cespiti di rendita. Nessuno ha mai preteso che al difetto dei dazii non si avesse a provvedere con un più equo contributo. Sarebbe follia sostenere un simile assunto. I viticoltori chiedevano che, come fu promesso ripetutamente, si cominciasse ad effettuare quella graduale trasformazione del tributo più volte promessa, e si presentassero studi e proposte dirette a tale scopo. Ora di questa graduale trasformazione di un tributo che grava di 90 e più milioni il consumo di soli dodici milioni di ettolitri in 220 comuni chiusi e che spiega la sua malefica influenza su tutto il regime commerciale dei vini neppure una parola. Ma il ministro delle finanze come quello dell'agricoltura accennavano allora a proposte che si sarebbero fatte dalla Commissione enologica incaricata di esaminare quali provvedimenti urgenti fossero necessari allo stato delle cose, dichiarando che si doveva attendere che venisse da questa Commissione la relativa proposta. Noi avevamo ragione di credere che l'urgenza si imponesse agli studi ed ai provvedimenti della Commissione. E quindi abbiamo creduto che complemento della interrogazione dopo un lungo mese di attesa fosse questo: diteci se la Commissione ha studiato, se ha fatto delle proposte, e quali di queste proposte voi avete accettato.

E finalmente: diteci quale è il pensiero vostro nella grande questione che ci preme e che minaccia anche nel prossimo anno di rendersi più acuta, perchè è questione che non si risolve soltanto con provvedimenti provvisori, ma che vuole radicali trasformazioni.

Viene oggi il ministro di agricoltura, per mezzo del sottosegretario di Stato, a dirci che finalmente la Commissione ha proposto e che il ministro ha adottato alcuni provvedimenti d'urgenza dei quali io mi

rallegrò. E mi rallegrò, prima di tutto, che sia stata concessa una proroga della distillazione beneficata fino al 31 ottobre, cosa che era stata già annunciata il 9 maggio 1908. Mi rallegrò che si sia pensato agli alambicchi automobili, che devono percorrere le campagne, quantunque io non mi illuda del beneficio che se ne potrà trarre.

Ma se la decisione del Ministero fa prova della ricerca diligente di provvedimenti diretti a scongiurare la crisi, deploro però che questa parte di provvedimenti non sia ancora che allo stato di progetto.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Ne abbiamo comperati parecchi.

VILLA. Tanto meglio. Mi rallegrò che ciò abbiate fatto, quantunque io non creda che questo sia il rimedio più efficace. Andiamo avanti. Estensione delle tariffe eccezionali per i trasporti. Non vi sono che trattative; non avete assodato nulla!

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Non dipende da noi!

VILLA. Lo so, appartiene ad un altro dicastero, ma l'azione del Governo dinnanzi al pericolo imminente dovrebbe essere più concorde, e non tale da rimandare dall'uno all'altro la responsabilità di aver ritardato un provvedimento della più grande importanza. La questione è semplicissima e si riassume in queste parole: noi abbiamo pletera di vino e il consumo non corrisponde all'abbondanza del prodotto. Dunque qualunque provvedimento agevoli i consumi porta una parte di refrigerio alla sventura, che ci opprime. Tra questi mezzi vi è quello della rapidità e del prezzo minimo dei trasporti.

È cosa, che fu sperimentata nel 1902; è cosa, che noi dobbiamo attuare. Se non l'avete ancora attuata, attuatela su larga base, e da qualunque stazione lasciate che i trasporti si effettuino con la tariffa minore possibile.

Un'altra disposizione dovete prendere contro la sofisticazione. Io debbo dichiarare che i propositi saranno buoni, e lo sono certamente, ma che non è, del pensiero vostro, troppo sollecita l'attuazione e la concordanza dei mezzi, con i quali appunto devono esplicarsi.

Dal resoconto della importazione del 1908, io trovo, per esempio, che nel gennaio 1908, 53 mila quintali di uva guasta è entrata nello Stato con la sola tassa di

una lira al quintale per uso industriale; e uso industriale, lo sappiamo tutti, è la confezione del vino, che si fa non solo con i fichi secchi, ma anche con questa uva.

Tutti i provvedimenti dovrebbero essere concordati in una sfera di azione unica, diretta a combattere la frode; il peggiore degli ostacoli al consumo normale.

Cerchiamo di estenderlo questo consumo e qualunque mezzo possa conquistare una parte di questo beneficio deve essere accolto con ogni premura.

Vengo un momento al dazio, perchè è da dieci anni che sostengo questa tesi, che assolutamente i dazi di consumo debbono essere aboliti.

Io non ho mai creduto che ciò si potesse far subito; ci vuole una trasformazione graduale, come appunto si affermava in un ordine del giorno, firmato dall'onorevole Lacava.

Riprenda il ministro la convinzione del deputato, e venga qui a proporci la graduale trasformazione del dazio consumo, di quel dazio che è la bandiera che copre le più grandi sofisticazioni.

Lascio del resto i primi per le ricerche chimiche sul vino inacquato che si mesce nelle osterie. Tutto questo non val nulla; bisogna colpire la vera sofisticazione che si compie in vasta misura e nelle grandi città...

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. È l'unica forma di sofisticazione. Non ce ne sono altre.

VILLA. Nossignore, le vere forme di sofisticazione sono quelle rappresentate dai fichi secchi e dall'uva guasta di oltremare: queste sono le sofisticazioni! Queste sono le sofisticazioni in grande, che producono sconcerti e portano a conseguenze disastrose.

Del resto, se io mi dichiaro non pienamente soddisfatto, spero che voi vorrete compire l'opera ora iniziata; e non vi limiterete alle promesse, ma ci mostrerete tutta l'energia dell'opera con provvedimenti precisi, netti, e ben definiti. Allora noi potremo rallegrarci di aver menomato i danni di una grave crisi economica, rialzando il coraggio delle popolazioni vinicole, popolazioni buone, fedeli, robuste, che attendono al lavoro col sentimento del sacrificio, ma sanno di aver diritto alle cure del Governo e dei suoi rappresentanti. (*Vive approvazioni*).

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Desidero semplicemente di fare poche osservazioni all'onorevole Villa.

La questione della crisi enologica è stata più volte portata qui alla Camera, ed io ho avuto occasione allora di comunicare al Parlamento il lavoro che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha creduto di dover disimpegnare, di fronte alla difficile situazione che si è creata alla viticoltura nazionale.

Debbo supporre che l'onorevole Villa non sia stato presente alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare, ma gli ripeterò ora che fin dal principio dell'anno corrente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio si era reso pienamente conto della grave crisi che si andava profilando all'orizzonte del commercio enologico nazionale, crisi che poi avrebbe dovuto ripercuotersi anche alla Camera. Ed è perciò che il Ministero, sin dal principio dell'anno corrente, si occupò della situazione, e cominciò ad intensificare l'opera propria, soprattutto nell'applicazione della legge contro le frodi dei vini (che poi in fondo è l'unica arma che abbiamo a nostra disposizione per poter difendere il commercio vinicolo, ed ha persino ordinato una inchiesta rigorosa, inchiesta che è stata condotta da Torino a Palermo, in tutti i principali spacci di vini, nei *buffets* delle stazioni, nei *wagons-restaurant*, ecc.)

Così abbiamo raccolto migliaia di campioni che sono stati sottoposti ad analisi chimica presso le nostre stazioni enologiche o i laboratori chimici comunali.

Ora stiamo compilando la relazione dell'inchiesta, ma dalle analisi fatte risulta che le frodi propriamente dette non sono molto frequenti.

Qualche volta si verifica l'annacquamento del vino, e, purtroppo, il più delle volte si mettono in commercio delle miscele che non hanno nulla a che vedere con la indicazione delle etichette e non accreditano punto il vino italiano.

Talora nei *restaurants*, nei *buffets* delle stazioni, anzi specialmente in questi ultimi, si trova del vino che è venduto sotto il nome di Chianti, Barolo, Barbera, ecc., sotto le marche insomma le più accreditate, mentre in fondo non si tratta che di miscele di infimo ordine, che vengono vendute a carissimo prezzo raggiungendo talora per-

fino mille lire all'ettolitro, se si tien calcolo della quantità contenuta nelle bottiglie.

Di più e di meglio il Ministero non poteva certamente fare.

Da parecchio tempo il Ministero provvede anche all'acquisto degli *ambicchi* automobili che ha distribuito a diverse associazioni enologiche italiane. Ha infine nominato un autorevole Commissione enologica composta di agricoltori, produttori e competenti rappresentanti del Parlamento, rivolgendosi ad essa la viva preghiera di risolvere presto i suoi studi e di concludere rapidamente.

Questa Commissione si è adunata parecchie volte, ma ancora non è arrivata alle sue conclusioni, e di questo non può essere fatta colpa al Ministero. Le conclusioni, che volta per volta ha creduto di potere avanzare, sono state accolte da noi, ed attuate nel miglior modo possibile.

Questo ho voluto dichiarare all'onorevole Villa per scagionare il Ministero, nel quale ho l'onore di modestamente collaborare, dalle accuse di noncuranza di fronte ad interessi così importanti, quali sono quelli della enologia nazionale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Centurini, al ministro degli affari esteri, « se nell'eventualità che Muley Hafid fosse proclamato dai sudditi marocchini Sultano del Marocco, la convenzione di Algeiras avesse ad essere sostanzialmente modificata ».

Non essendo presente l'onorevole Centurini, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Scalinì al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se intenda obbligare la Compagnia dei vagoni-letto a fornire, sul percorso delle nostre linee, ai viaggiatori che ne fanno richiesta, vini nazionali, invece di vini esteri ».

L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di rispondere.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* A parte il diritto, che possa avere il Governo di obbligare la Compagnia internazionale, in fatto sta che questa Compagnia ha sempre accolto volentieri, anzi con deferenza, le richieste che in materia di provviste di vini, abbiamo rivolte ad essa: ed è accertato il fatto che a disposizione dei viaggiatori vengono tenuti vini prevalentemente italiani.

La lista dei vini venne anche concertata di comune accordo tra la Direzione delle

ferrovie e questa Compagnia internazionale dei vagoni-letto; io l'ho a disposizione, e risulta da essa come in prevalenza, la maggior parte dei vini precisamente appartiene al nostro paese.

Può essere accaduto qualche volta che presso la frontiera, e precisamente in vetture di ritorno, prima di giungere ai punti di rifornimento, esse siansi trovate sprovviste di una sufficiente quantità di vini italiani, ma ciò è assolutamente eccezionale. Questo è constatato non solo da noi, ma dal Ministero di agricoltura, che anch'esso ha diritto di invigilare su questo commercio dei vini.

Se l'onorevole Scalini denunzierà qualche spiacevole inconveniente, che a lui possa essere occorso, noi non ometteremo di fare per l'avvenire quanto abbiamo fatto anche nel passato, cioè di richiamare l'attenzione della Compagnia, la quale in verità non si è mai rifiutata di provvedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Scalini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCALINI. Profittando della cortese risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, debbo osservare subito che la mia interrogazione si riferisce, non al trattamento fatto nei vagoni-ristoranti, che percorrono le nostre linee, nei quali si servono realmente vini italiani, ma riguarda invece il servizio nei vagoni-letto, cioè nei vagoni, che viaggiano soltanto la notte, nei quali viene tenuto soltanto vino estero: Oporto o Xeres. Qualunque richiesta si faccia, il conduttore risponde che non ha che vini spagnuoli.

Ora io domando: perchè in Italia, dove abbiamo vini di Marsala e tanti altri vini siciliani alecolici, che possono benissimo reggere il confronto dei migliori vini spagnuoli, deve essere lecito a questa compagnia, che viene in Italia a realizzare notevoli guadagni, di imporci i vini stranieri, e proprio ora che da ogni parte si solleva in Italia un grido di dolore per la grave crisi della produzione enologica? È certo che non saranno questi provvedimenti, quelli che risolveranno la grave crisi enologica, ma anche questi contano; poichè se cominciamo a far conoscere ai forestieri i nostri vini, è certo che anche questo mezzo sarà utile per sollevare le condizioni della nostra industria enologica.

E giacchè ho facoltà di parlare, vorrei raccomandare anche i provvedimenti atti a facilitare il consumo dei vini. Riferendomi

a quanto disse l'onorevole Villa, ogni provvedimento, che tende a questo scopo, deve in questo momento venire accolto e favorito.

Io domanderei all'onorevole Dari, che cosa si sia fatto in proposito di una interrogazione che, tempo fa, veniva qui presentata dall'onorevole Poggi, il quale lamentava giustamente che in tutti i *restaurants* delle stazioni nostre si vende o cattivo vino italiano a prezzi favolosi, o vino estero.

Poichè tutti questi *restaurants* dipendono dalle stazioni, che sono dello Stato, mi pare che lo Stato dovrebbe vigilare che in quei centri, dove accorrono tanti forestieri, dove si potrebbe quindi fare della *réclame* alla nostra produzione, non si venda vino cattivo, a prezzo elevatissimo, che allontana il consumatore straniero, nè che si venda vino estero.

Raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro anche questo punto, che già fu argomento d'interrogazione da parte dell'onorevole Poggi.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io devo per questa nuova interrogazione improvvisata confermare la risposta data altra volta all'onorevole Poggi.

Nei nostri contratti con tutti i fornitori di vini alle stazioni, si prescrive non solo la vendita di vino italiano, ma di qualità buona...

SCALINI. Ma questo è cattivo.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Certamente noi non omettiamo d'invigilare; ma oltre di noi vi sono i delegati del Ministero di agricoltura che hanno l'obbligo nelle loro ispezioni di verificare e punire.

Ora, già in risposta alla precedente interrogazione, il Ministero di agricoltura assicurò che da parte sua non aveva riscontrato inconvenienti. E sarebbe precisamente ad esso che l'interrogazione andrebbe rivolta in questo caso, più che a noi.

Noi dobbiamo semplicemente vigilare che venga ottemperato al contratto, e questo si fa.

Se poi si commettono frodi, esse rientrano sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Galli al ministro degli affari esteri per sapere se l'Italia, convinta

della necessità che sia conservato lo *statu quo* nel Mediterraneo occidentale — anche nel caso in cui Mulay Hafid occupasse qualche porto — intenda sostenere il principio del non intervento nelle questioni interne del Marocco, Stato sovrano ed indipendente ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POMPILJ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In fatto, le notizie che ci arrivano dal Marocco sono abbastanza gravi, e tali da far prevedere un cambiamento radicale della situazione.

La causa del pretendente Mulay Hafid pare che acquisti sempre maggior terreno. Ciò potrebbe mettere le potenze dinanzi alla necessità di prendere qualche risoluzione in proposito.

Come è noto, l'Italia non ha particolari aspirazioni nè particolari interessi da far valere al Marocco.

Noi adempiamo i doveri, esercitiamo i diritti che ci competono come firmatari dell'atto generale di Algesiras.

Le due potenze, cui, per la loro posizione geografica di fronte al Marocco e per la peculiare importanza dei loro rapporti con esso, fu deferito un incarico speciale, lo hanno adempiuto sempre con perfetta lealtà e correttezza, ed hanno sempre spontaneamente, costantemente tenuto al corrente le altre potenze dei loro propositi, e delle loro azioni.

Noi siamo sicuri che ciò continuerà anche in avvenire.

Tra l'altro, ce ne affidano le parole pronunciate due giorni fa dal ministro francese degli affari esteri al banchetto della « Alliance Républicaine démocratique » dove egli dichiarò che la Francia, consapevole dei suoi doveri, non avrebbe mancato agli impegni internazionali assunti.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLI. Mi dispiace di non potermi dichiarare soddisfatto per nessuna delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato.

Come ha potuto affermare che la posizione geografica della Spagna e persino della Francia dia a queste Potenze maggiori diritti che non all'Italia? E come ha potuto affermare che l'Italia non abbia interessi nella questione del Marocco?

Io ho dimostrato anche in un recente discorso che, dove un'onda del mare Medi-

terraneo batte, ivi c'è un interesse italiano, se l'Italia ha coscienza di sè stessa.

Ciò non è possibile negare, onorevole sottosegretario di Stato, mentre vediamo la Germania così affannata nell'acquistare il suo posto di Potenza marittima, e mentre l'Inghilterra, che relativamente è poca cosa per la sua parte territoriale, stabilisce la sua influenza, nell'essere Potenza marittima. E non deve essere Potenza eminentemente marittima l'Italia, che tra le 69 provincie ne ha 50 mediterranee o quasi?

Pur troppo abbiamo perduto questo sentimento! È un dolore il segnalare che fu modificata, per così dire, la parte superficiale dell'esistenza italiana, e non la parte sostanziale; è un dolore il dover segnalare quello che a Venezia si sarebbe indicato col dire essere soverchiante la politica terrafermiera e non la politica marinara; quando per esser grande fu sempre marinara l'anima italiana.

PRESIDENTE. Veniamo all'interrogazione.

GALLI. Ci sono, onorevole Presidente, perchè dalla solidità di questi principii tutto dipende.

Entrato a Fez, Mulay Hafid ha acquistato l'autorità ed il prestigio di governo. Il Marocco, nella sua parte interna, da Marrakesch a Fez è tutto suo. Abd-el Aziz è spodestato di fatto, e deposto moralmente. Nè credo che gli stranieri, perchè occupano la costa, possano dare aiuto all'ex sultano. Mi sarebbe quindi piaciuto che l'onorevole sottosegretario di Stato, rispondendo esattamente alla mia interrogazione, avesse dichiarato che non è più possibile ormai un intervento diretto degli stranieri.

Quell'opinione di pochi circa un anno fa, è diventato adesso convinzione di tutti. Se la Francia si fosse limitata alla repressione per i fatti di Casablanca, per quanto gravi, tutto avrebbe potuto accomodarsi. Furono invece le spedizioni all'interno per la occupazione e la conquista, sempre smentite a parole e continuate coi fatti, che andavano ogni giorno più avanti — coteste furono le cause che fecero insorgere Mulay Hafid, che raccolsero intorno a lui tutti i partiti, che fecero unire tutto un popolo fiero, sul quale le meraviglie dei cannoni moderni non poterono opprimere il grande sentimento dell'indipendenza.

Ora è noto essere stata la Francia che ha fatto andare a Rabat Abd-el-Aziz e a

lui prodigò denari. Sappiamo che il Renault a nome della Francia concluse un trattato su cui si conserva il più misterioso segreto. Lessi in un giornale francese, dei più autorevoli ed in relazione intima col ministro degli esteri citato dall'onorevole sottosegretario di Stato, che si studiava la possibilità di tenere Abd-el-Aziz come pretendente per le eventualità future.

Ebbene, se non si fa un'intervento diretto, l'Italia crederebbe che si potesse pensare a questa preparazione di futuro intervento, mentre esiste il trattato di Algesiras?

L'altro giorno, parlando su questa medesima questione del Marocco, l'onorevole ministro degli esteri m'interruppe dicendo: che furono mandate a tutte le potenze istruzioni con le quali la Francia ordinava al generale d'Amade di sgombrare il territorio occupato. Perchè allora l'egregio sottosegretario di Stato, a proposito di interventi, non ha distrutto i dubbi su un possibile intervento larvato, — vale a dire che la questione tra i due sultani possa servir di scusa perchè si ritardi lo sgombrò dei terreni occupati?

PRESIDENTE. Onorevole Galli, veda di concludere. Abbiamo occupato, con due sole, quasi tutto il tempo assegnato alle interrogazioni.

GALLI. Fatto sta: le dichiarazioni diplomatiche del sottosegretario di Stato, non altro produssero che rendere più vivo il desiderio di conoscere la discussione che si farà oggi alla Camera francese per giungere a saper qualche cosa. È da credere che le simpatie da cui è circondata la Francia da parte di tutte le potenze, contribuiranno a cavarla onorevolmente dall'imbroglio, in cui volle mettersi da se stessa. L'auguro nell'interesse della Francia, che tutti amiamo e rispettiamo; nell'interesse dell'Italia, convinto come sono essere per noi necessario il mantenimento dello *status quo* nel Mediterraneo. Lo auguro anche nell'interesse della pace; perchè, onorevoli colleghi, è mia ferma convinzione che un solo pericolo potrà turbare la pace: la questione del Marocco.

Ecco i motivi per i quali con mio dispiacere devo ripetere all'onorevole sottosegretario di Stato che la sua risposta mi lascia insoddisfatto.

PRESIDENTE. Le due interrogazioni, che seguono, dell'onorevole Brunialti, restano iscritte all'ordine del giorno, essendo l'interrogante occupato in una Commissione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Arturo Luzzatto al ministro delle finanze, « sulla necessità di modificare le disposizioni concernenti l'ammissione al dazio di lire una a quintale per i rottami di ferro e acciaio onde evitare che si approfitti, come si fa attualmente, delle disposizioni medesime, per introdurli, anzichè allo scopo della fusione e ribollitura, per l'impiego diretto, in concorrenza col ferro e acciaio laminato o battuto ed anche con oggetti di seconda lavorazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* La questione del trattamento doganale dei rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, alla quale si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Arturo Luzzatto, è stata da lungo tempo oggetto di studi e di considerazioni da parte del Ministero delle finanze.

L'onorevole Luzzatto ricorderà certamente che, fin dal 1888, si disciplinò questa materia nel repertorio della tariffa doganale.

Le disposizioni vigenti in materia sono informate ad un duplice concetto, quello di difendere la siderurgia nazionale ed in pari tempo quello di non privare alcune piccole officine, che pur danno utile e lavoro a molti operai, di quello che è la loro materia prima.

Comprenderà l'onorevole interrogante che, obbligo del Governo, è di tutelare quel grande interesse nazionale che è la siderurgia, ma anche di non fiaccare queste industrie che, anche perchè si svolgono in piccoli centri, molte volte sono l'alimento principale di povere popolazioni.

Posso assicurare l'onorevole Luzzatto che tutte le disposizioni per poter tutelare entrambi questi interessi sono state prese.

Non credo che si possano in alcun modo modificare le tariffe doganali, quando il loro impero è tuttora vigente, ma lo assicuro che l'amministrazione vigila severamente, affinchè la siderurgia nazionale sia tutelata come è diritto e come è dovere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Arturo Luzzatto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUZZATTO ARTURO. Prendo nota di quello che ha detto il sottosegretario di Stato, ma debbo richiamare la sua speciale attenzione appunto sull'applicazione esatta delle voci del repertorio.

Veramente le modificazioni della *spez-zatura* a cinquanta centimetri non furono fatte per favorire quelle piccole industrie, che non so quali possano essere e che anzi vorrei sapere quali siano, ma furono invece fatte allo scopo di risparmiare il controllo doganale, perchè l'amministrazione credette che con queste disposizioni essa fosse tutelata sufficientemente e potesse diminuire il numero degli agenti per la sorveglianza.

Invece è avvenuto che, approfittando di questa disposizione, si introducono una quantità di materiali, col dazio di una lira, che vengono in diretta concorrenza con la produzione nazionale.

Ora non è ammissibile che si stabiliscano delle tariffe doganali per i prodotti finiti e che, poi, sotto una qualunque voce di tariffa si lascino entrare con un dazio diverso questi materiali.

Citerò, per esempio, un caso molto preciso. Si introducono dei tubi bollitori vecchi, a cui si fa un buco con un punteruolo ogni cinquanta centimetri, ma che dopo si adoperano direttamente per la fabbricazione dei letti, stuccando il buco e dandovi un po' di vernice. E così si fa concorrenza a materiali i quali pagano da dodici a quindici lire al quintale di dazio.

Ora questo non mi pare che sia protezione dell'industria nazionale...

LEALI. È frode.

LUZZATTO ARTURO. ...ma è protezione di una specie di truffa che attraverso a questo articolo di tariffa si va compiendo.

E ciò che mi preoccupa di più è che l'amministrazione, la quale di solito è molto rigida, è molto larga invece in queste concessioni. (*Commenti*). Il repertorio dice precisamente che la dogana ha facoltà di esigere che i cascami della fabbricazione, eccetera, sieno in condizione da non poter servire ad altri lavori, e di farli completamente rompere se questa condizione non si verifica all'atto dello sdoganamento. Invece l'amministrazione largheggia enormemente.

Vorrei poi richiamare l'attenzione speciale dell'onorevole sottosegretario sopra la dogana di Brescia. È noto in Italia che alla dogana di Brescia si spediscono tranquillamente le rotaie lunghe sei o nove metri che dovrebbero essere tagliate a 50 centimetri, e che queste rotaie partono poi da Brescia nazionalizzate col semplice pagamento del dazio di una lira. (*Commenti*).

Anche questa è una cosa molto strana,

e non capisco come l'amministrazione non l'abbia ancora colpita.

Quindi io non mi posso dichiarare in alcun modo soddisfatto, tanto più che al Ministero c'è anche da parecchi mesi un reclamo presentato dalla Associazione degli industriali metallurgici, a cui non si è dato neppure risposta.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Da quando?

LUZZATTO ARTURO. E di esso anzi comunicherò copia all'onorevole sottosegretario di Stato perchè possa verificare per quali ragioni un reclamo di questa serietà, fatto da una associazione importante, non sia stato preso in alcuna considerazione, e nessuno si sia affatto occupato di dargli evasione.

Mi voglio quindi augurare che dopo i chiarimenti maggiori che gli ho dato, l'onorevole sottosegretario di Stato non si vorrà contentare delle risposte che gli hanno dato gli uffici a cui si è rivolto, ma vorrà rivolgere la sua speciale attenzione a questo argomento. Gli industriali italiani, se pagano tasse abbastanza gravose, se sono difesi da determinati dazi, all'ombra dei quali hanno creato queste industrie, hanno diritto che non si venga con disposizioni speciali a mancare completamente a quello che è un vero impegno verso di loro.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Arturo Luzzatto ha appreso dalla risposta che gli ho dato che sono due scopi cui si deve arrivare, due gli interessi che si devono tutelare.

LUZZATTO ARTURO. Non esiste l'altro.

COTTAFVI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ora dal momento che egli mi espone gli inconvenienti e gli abusi che si verificano al riguardo, posso assicurarlo che su questi abusi ed inconvenienti verrà portato un particolare studio.

Quando egli mi parla di riformare la legge o i trattati, io gli rispondo che sul repertorio doganale non è il caso di portare riforma. Quando egli mi parla di abusi che si compiono all'ombra di questo repertorio doganale ed in ispregio dei medesimi, io gli prometto e lo assicuro formalmente che saranno presi dei provvedimenti atti ad impedire gli abusi nel caso si verificano. Credo

che questa dichiarazione varrà a renderlo tranquillo.

Ripeto, intanto, che il repertorio vuole che questi rottami di ferro non possano surrogare nuovi prodotti dell'industria siderurgica italiana, ma vuole nello stesso tempo che possano essere impiegate per via di ribolliture, come materia prima nelle piccole industrie. Noi assicureremo mediante un'esatta ed assidua sorveglianza che questi due scopi siano raggiunti.

Credo con questo di avere soddisfatto l'onorevole Luzzatto Arturo.

PRESIDENTE. È così esaurito il termine assegnato alle interrogazioni.

Svolgimento di una proposta di legge per modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale. (Sacchi e Turati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Sacchi e Turati per modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale.

Si dia lettura della proposta di legge.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi *Tornata dell'8 febbraio 1908*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sacchi ha facoltà di svolgere la proposta di legge.

SACCHI. Le leggi elettorali politica ed amministrativa, prima della riforma avvenuta per quella nel 1882, per questa nel 1888, fondavano il diritto di suffragio principalmente sul censo e secondariamente sulla capacità nelle sfere elevate, provata cioè da gradi accademici ed uffici di nomina regia.

Non poteva quindi nascere la controversia nè per i sottufficiali e soldati nè per gli individui appartenenti ad altri corpi organizzati, perchè assai difficilmente essi potevano vantare quei titoli allo elettorato.

La legge 22 gennaio 1882 estendendo il suffragio così da renderlo pressochè universale, almeno virtualmente, perchè conseguibile da qualunque cittadino abbia superato il prosegimento della scuola elementare, introdusse coll'articolo 14 una restrizione nell'esercizio del suffragio per i sottufficiali e soldati sotto le armi e parificò ad essi i cittadini che alle dipendenze dello Stato, delle provincie o dei comuni appartenessero a corpi organizzati.

La sospensione dall'esercizio del diritto di voto tanto per i militari, quanto per gli appartenenti ai corpi organizzati fu molto contrastata nella Commissione, di cui fu relatore l'onorevole Zanardelli (documento n. 38 A del 1880), ma prevalse il suo mantenimento, quasi unicamente perchè si ritenne per i militari malagevole l'esercizio di fronte alla necessità di subordinarlo alle esigenze del servizio, e per i corpi organizzati troppo serrata la dipendenza delle rispettive Amministrazioni.

Si ricordarono abusi che avevano commosso la pubblica opinione quando per spostare e vincere le maggioranze elettorali in certi collegi il Governo aveva fatto inscrivere in massa guardie di pubblica sicurezza e guardie doganali.

Alla Camera la disposizione passò nella tornata 16 giugno 1881 senz'alcuna discussione e divenne l'articolo 14 della legge 22 gennaio 1882, mantenuto nei testi unici dello stesso anno e del 1895.

Anche in occasione della riforma elettorale amministrativa si credette necessario introdurre una disposizione che, pur non togliendo il diritto al suffragio, ne sospendesse l'esercizio durante la permanenza sotto le armi per i sottufficiali e soldati e durante l'ufficio per gli appartenenti ai corpi organizzati, e il disegno n. 18 del 1888 presentato dall'onorevole Crispi, presidente del Consiglio, non solo adottò quella sospensione di esercizio del suffragio, ma propose di estenderla anco ai salariati delle provincie e dei comuni.

La Commissione parlamentare, di cui fu valorosissimo relatore l'onorevole Lacava, consentiva ammettendo che anche per i salariati non vi era sicurezza di indipendenza.

Alla Camera non vi furono che poche osservazioni nella tornata seconda del 13 luglio 1888 da parte dell'onorevole Andrea Costa, a cui rispose l'onorevole Giolitti, della Commissione, che ritenevasi mancare la indipendenza tanto per i corpi organizzati quanto per i salariati, perchè agevolmente il Governo avrebbe potuto disporre, ad esempio, delle guardie di pubblica sicurezza o carcerarie e le amministrazioni comunali di quelle del dazio consumo o dei vigili o dei pompieri. Si consentì soltanto dal Governo e dalla Commissione di sopprimere l'inciso relativo ai salariati accogliendosi la proposta dell'onorevole Armirotti.

Così venne nella tornata 14 luglio votato

l'articolo 7 a cui corrisponde l'articolo 21 dell'attuale testo unico della legge comunale e provinciale.

La disposizione è così concepita nell'una e nell'altra legge:

« I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

« Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

La nostra proposta è quella di sopprimere nell'articolo eguale nelle due leggi le parole « delle provincie e dei comuni ».

La vera ed unica ragione per la quale, come i documenti parlamentari dimostrano, venne sancita la sospensione dall'esercizio del diritto elettorale nei corpi organizzati è stata il pericolo che questi divengano strumenti delle amministrazioni, per non potersi gli individui appartenenti a quei corpi sottrarre alla coazione loro imposta dai superiori. Ma se questo era possibile allora, quando si discussero quelle leggi, ognuno comprende che oggi non è più. Anzi è piuttosto da pensare che i dipendenti dei comuni e delle provincie siano oggi disposti a votare contro le amministrazioni da cui dipendono.

Ora non si deve certo rovesciare l'argomento e negare il voto a chi si suppone disposto ad usarlo con indipendenza. Che se in qualche luogo può ancora sussistere quel pericolo, esso non basta a giustificare una disposizione generale restrittiva che contraddice al diritto di voto che è statutario per ogni cittadino. D'altra parte la coscienza pubblica è molto più sveglia oggidì che non prima e inoltre le masse elettorali sono oggi, per il diffondersi della istruzione e quindi del suffragio, così cresciute che svanisce l'importanza del numero degli individui appartenenti ai corpi organizzati.

Certo io non mi dissimulo che vi possano essere delle difficoltà come per qualsiasi riforma anche piccola, ma parmi prevalente argomento di persuasione che l'unica ragione addotta nel 1880 e nel 1888 per mantenere la sospensione è venuta a cessare.

L'onorevole presidente del Consiglio, che allora come membro della Commissione aveva sostenuto la sospensione, mi affacciò di questi giorni, discorrendone privatamente, un'obiezione certamente grave, che cioè si dovrebbe per parità di trattamento rico-

noscere il diritto al voto anche per gli individui appartenenti ai corpi organizzati dipendenti dallo Stato, come guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, ecc. Ma a me parrebbe che, come per i soldati e sottufficiali, qui non si tratti del pericolo di dipendenza e di subordinazione elettorale, ma che le esigenze del servizio non consentano agevolmente la possibilità dell'esercizio del diritto di voto e sia quindi per altre ragioni imposta la sospensione.

Il sentimento pubblico è oggidì assai più pronunciato in favore del diritto elettorale per tutti ed abbiamo parecchi luoghi ove le Giunte elettorali interpretarono la legge con una grande larghezza, così da inscrivere nelle liste elettorali, ad esempio, vigili e agenti daziari.

Ma l'autorità giudiziaria, ove venne adita, ricondusse la interpretazione a quel che la legge evidentemente dispone, poichè la restrizione in essa mi pare innegabile.

Invece non solo i Congressi degli interessati invocarono sempre l'esercizio del voto e la domanda fu ripetuta nel Congresso che di questi giorni si tenne ad Orvieto, ma anche assemblee amministrative tra le più importanti d'Italia, come il Consiglio comunale di Milano nel 7 dicembre 1907 e il Consiglio provinciale di Genova nel 7 marzo 1908 si pronunciarono all'unanimità perchè la interdizione elettorale venisse tolta.

Reputo pertanto che la proposta sia meritevole di studio da parte delle Assemblee legislative e mentre pregola la Camera di prenderla in considerazione, confido che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà consentirlo. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Sacchi ed altri colleghi, con la loro proposta tendono a modificare l'articolo 14 della legge elettorale politica, che corrisponde ad una analoga disposizione della legge comunale e provinciale. Questo articolo dice così: « I sottufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale, finchè si trovano sotto le armi. Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni ».

La proposta di legge consisterebbe nel

sopprimere le parole: « delle provincie e dei comuni »; sicchè i corpi organizzati al servizio delle provincie e dei comuni acquisterebbero l'elettorato.

Credo che la questione sia molto grave e che meriti d'essere molto attentamente considerata.

L'onorevole Sacchi ha già indicato una delle obiezioni che, in una privata conversazione, io gli avevo fatto. A quella obiezione ne aggiungerò un'altra, che è più specialmente relativa alle elezioni comunali.

La Camera sa come, in alcuni comuni d'Italia, le lotte elettorali siano d'una tale vivacità, per non usare un'altra frase, e diano luogo a tali battaglie, da doversi, molte volte, deplorare morti e feriti. Ora, quando a queste battaglie partecipassero i corpi armati comunali, non so quali sarebbero le conseguenze. (*ilarità — Approvazioni*).

Voci. Questa è buona!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Aggiungo ancora che questi corpi organizzati, di fronte ai comuni, non sono che dipendenti, che salariati il cui fine principale è di farsi aumentare lo stipendio e la paga; quindi l'organizzazione rende molto facile una coalizione per dare il voto a quello dei due partiti comunali, che offrirà loro delle condizioni migliori, e allora noi verremmo a creare i pretoriani comunali, ciò che non sarebbe molto desiderabile. (*Si ride*).

È questa una delle obiezioni che dovrà formare oggetto di studio da parte della Commissione.

Aggiungo poi, ripetendo quello che dissi privatamente all'onorevole Sacchi, che non mi parrebbe equo, se noi dessimo il voto ai corpi organizzati delle provincie e dei comuni, il negarlo ai Corpi organizzati dello Stato.

Comprenderei l'eccezione per l'esercito, perchè non si può, nel momento delle elezioni, sciogliere l'esercito per mandare i soldati a votare, ma non sarebbe possibile escludere dal voto Corpi organizzati che sono nel luogo dove hanno residenza, come le guardie carcerarie, ed altri molti, una volta che fossero ammessi all'esercizio del voto quelli dei comuni e delle provincie.

Però, fatte queste riserve, riconosco l'importanza della questione e non mi oppongo a che la proposta di legge sia presa in considerazione, (*ilarità*).

PRESIDENTE. Il Governo dunque consente che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

Coloro che approvano che sia presa in considerazione si alzano.

(*È presa in considerazione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:
Stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Poichè per due giorni di seguito la Camera ha inteso oratori assolutamente contrari al disegno di legge, oppure che hanno proposto serie obiezioni a parecchie disposizioni che il disegno di legge contiene, la Camera comprenderà come a me sembri opportuno di far sentire anche una campana che abbia un suono diverso, da quelli che si sentirono in questi ultimi due giorni.

D'altronde è la maggior prova di fiducia che mi possono dare gli amici, quella di credere che mi posso difendere da me. (*ilarità*).

Io procurerò di essere molto breve e chiaro, più che mi sarà possibile. (*Interruzione a bassa voce del deputato Chiesa*).

Parlando delle origini di questo disegno di legge, l'onorevole Fradeletto ha espresso il timore che potesse essere considerato come una legge fatta *ab irato* per dimostrazioni avvenute in questi ultimi tempi.

Io debbo osservare che il disegno di legge fu presentato al principio del dicembre scorso al Parlamento, e che le dimostrazioni ricordate dai precedenti oratori avvennero tutte posteriormente, cosicchè non vi può essere alcun sospetto che l'azione del Governo, nel presentare questo disegno di legge, sia stata sotto alcuna forma ispirata da un concetto di reazione contro dimostrazioni che si verificarono molto tempo dopo.

Gli onorevoli Turati, Treves ed altri parlarono molto di comizi di impiegati, come se queste manifestazioni di comizi fossero manifestazioni della classe degli impiegati, o della maggior parte di essa. Ora io credo di dover addurre un argomento che gli stessi oppositori non potranno far a meno d

trovar giusto. Nessuno nega, e tanto meno coloro che hanno parlato, che la classe degli impiegati sia composta di gente colta ed educata; la maggior parte degli impiegati o hanno preso una laurea, o una licenza liceale, o una licenza di istituto tecnico; sono entrati negli uffici pubblici per esame; danno quindi la garanzia più assoluta che il loro livello medio è molto superiore, come cultura, al livello medio del paese. Ora, evidentemente, quei discorsi sconclusionati, quegli ordini del giorno pieni d'invettive, che lo stesso onorevole Turati non ha potuto a meno di disapprovare, che lo stesso onorevole Fradeletto ha colpito con una parola molto rigorosa, escludono in modo assoluto che questi comizi rappresentino la manifestazione di una classe colta, di una classe educata. Quindi io non posso dare, e non do, a questi comizi alcun valore, nè da un punto di vista, nè da un altro; nè mi indurrei mai, in alcuna maniera, ad aggravare qualsiasi disposizione di legge soltanto perchè queste manifestazioni si siano prodotte: esse, lo ripeto, sono la manifestazione di una piccolissima minoranza, che non rappresenta nè la cultura, nè l'educazione degli impiegati italiani. (*Bravo! — Approvazioni*).

Il disegno di legge, hanno osservato alcuni oratori, e specialmente l'onorevole Alessio, non è completo; egli disse, fra l'altro, che non provvede al decentramento.

Questo è vero: lo scopo di questo disegno di legge non è la riforma dell'ordinamento amministrativo dello Stato, è una serie di disposizioni che riguardano le condizioni degli impiegati, ma non tocca l'ordinamento dei pubblici servizi.

Soggiunse l'onorevole Alessio che esso non stabilisce alcuna delle responsabilità di ogni singola categoria d'impiegati. Questo sarebbe impossibile a determinarsi nel presente disegno di legge, perchè forma oggetto dell'ordinamento dei singoli servizi, in ognuno dei quali si determina quale è la responsabilità di chi vi presiede; non è possibile in una legge, che non parla dei singoli servizi, voler determinare le responsabilità specifiche di ciascuna serie d'impiegati appartenenti agli uffici dello Stato: è tutto un altro campo.

Una delle obiezioni più gravi che formano la parte sostanziale dei discorsi dell'onorevole Treves, dell'onorevole Turati e degli onorevoli Alessio e Pozzato, è che si vuol considerare questo disegno di legge come

se fosse diretto contro le associazioni degli impiegati. Ora ciò assolutamente non è.

In questo disegno di legge non si parla in alcun punto del diritto di associazione, il quale rimane completo ed assoluto, quale deriva dallo Statuto fondamentale del Regno. Gli impiegati sono cittadini come tutti gli altri, e quindi hanno tutti i diritti degli altri cittadini.

E tanto è vero che non v'è assolutamente nulla che possa riferirvisi, che gli onorevoli oratori, per trarre un argomento indiretto per sostenere che qui si lede il diritto delle associazioni, dovettero ricorrere nientemeno che alla lettera *g* dell'articolo 22 del disegno di legge, dove è detto che può essere inflitta la sospensione per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori, o a diminuirne l'autorità. Ora la manifestazione collettiva che cos'è? La riunione, l'assembramento, non certo l'associazione; se si formasse un'associazione diretta a commettere questo fatto specifico, allora si potrebbe discuterne, ma non esiste alcuna associazione che abbia tale finalità, e quando si parla di associazione collettiva che mira a fare un atto illegittimo, evidentemente si è all'infuori completamente dell'esercizio legittimo del diritto di associazione.

Quindi di associazioni qui non si parla. Se venti impiegati che non siano associati fra loro in alcuna maniera, e che appartengano ad aziende diverse, si riuniscono per andare a fare un atto di pressione contro un superiore, commettono la mancanza prevista nel detto articolo di legge, ma l'elemento dell'esistenza o non esistenza di una associazione è completamente indipendente dall'effetto che quest'articolo può produrre. Il codice penale che punisce la violenza privata solo perchè si trovano alcune persone riunite a compierla, forse che offende in qualsiasi maniera il diritto di associazione? No.

La disposizione può reprimere un abuso, un delitto, una mancanza, non suona mai repressione del diritto naturale di associazione, che nessuno ha mai contestato e che nessuno intende di contestare. Ed io sfido chiunque a trovare un atto qualsiasi compiuto dal Governo che, in modo diretto o in modo indiretto, abbia avuto per fine di ledere qualcheduna di queste associazioni.

Fra esse ve ne sono delle ottime, delle

rispettabilissime, come ve ne sono di quelle i cui membri hanno fatto qualche atto che gli oratori precedenti hanno essi stessi deplorato, ma tutto questo non costituisce fatto punibile: dà luogo ad un apprezzamento sui fatti che sono stati compiuti, ma a nessuno è venuto in mente di infliggere delle pene per questo soltanto.

Ma attualmente quale è lo stato della legislazione? Oggi il Governo ha diritto assoluto di mandar via un impiegato quando crede che non serva bene. Ora se il Governo avesse avuto qualsiasi delle intenzioni ad esso attribuita, il miglior sistema sarebbe stato di non fare nemmeno una legge, ma di continuare nel potere assoluto che la legge gli dava.

L'onorevole Pozzato, parlando di queste associazioni ha voluto attribuire loro un merito che mi pare assolutamente eccessivo. Egli ha voluto dire che tutti i miglioramenti, che si sono dati agli impiegati, si sono dati sotto la pressione di queste associazioni.

Ora ciò non è assolutamente: nè il Parlamento, nè il Governo, quando hanno migliorato le condizioni degli impiegati hanno inteso di cedere ad alcuna specie di pressioni; hanno riconosciuto che era un dovere di giustizia, e l'hanno compiuto. E l'hanno compiuto in misura eguale tanto per le amministrazioni i cui impiegati erano riuniti in società, quanto per quelle amministrazioni nelle quali non esiste alcuna traccia di associazione.

Gli impiegati del Ministero dell'interno, che per ora non hanno alcuna associazione fra di loro, ebbero l'identico miglioramento degli altri funzionari dello Stato.

Quindi rendiamo giustizia al Parlamento e al Governo, che hanno fatto il loro dovere riconoscendo i meriti degli impiegati, ma non diminuiamo la dignità del Parlamento nè la dignità del Governo facendo credere che leggi sieno state votate sotto l'impero di una pressione estranea.

E vengo ad obiezioni un po' più specifiche.

L'onorevole Turati, tanto per cominciare dal principio della carriera, ha detto che qui non si provvede al reclutamento. Naturalmente questa legge non può entrare a stabilire una per una nelle amministrazioni quali sieno i requisiti per entrare in esse, ma stabilisce il principio fondamentale, che non si possa entrare in alcuna carriera se non per esame di concorso; è un principio di giustizia assoluta rispetto a tutti i cittadini

ed è un principio che toglie qualsiasi possibilità di abusi o di favoritismi da parte di chiunque appartenga al Governo. Perchè tutti ricordiamo un tempo non lontanissimo, in cui negli impieghi si entrava per pura e semplice volontà del ministro che dirigeva il servizio.

Con questa legge stabiliamo tassativamente che in nessuna amministrazione si può reclutare il personale altrimenti che per esame di concorso.

Parecchi oratori hanno trovato che alcune delle formule di questa legge sono indeterminate. L'onorevole Fradeletto fra gli altri.

È una necessità assoluta, indeclinabile in certe materie di adoperare una formula comprensiva. Una delle formule più criticate fu quella in cui è stabilito che si può essere sospesi per offesa alla dignità dell'amministrazione.

Dice l'onorevole Fradeletto: Ma quali sono questi fatti che costituiscono offesa al decoro dell'amministrazione? Io credo che se dovessimo enumerarli tutti faremmo un elenco sterminato di mancanze che avvengono ordinariamente, ma che mai si sono elencate in una legge. Io ricordo come un pretore dei miei paesi era un poco devoto a Bacco e andava a dormire in un prato: i ragazzini andavano a vederlo. Ora se un sottoprefetto facesse questo, evidentemente recherebbe offesa al decoro dell'amministrazione.

E mi ricordo di avere dovuto allontanare dagli uffici qualcheduno che faceva l'usuraio, un altro il quale era interessato in certi stabilimenti che la legge tollerava... (*Si ride*) e via dicendo. Io non posso enumerare quindi nel disegno di legge tutti questi fatti che rendono una persona indecorosa, per l'amministrazione a cui appartiene.

È un giudizio che si deve dare volta per volta.

FRADELETTO. Ma sono contemplati nella legge, perchè la legge parla di poca rettitudine, condotta irregolare, condotta scorretta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi pare che, oltre alla mancanza contro il decoro personale, si debba pensare anche alla mancanza contro il decoro dell'amministrazione, e se qualcheduna delle mancanze non colpisce l'onore delle persone, ma quello dell'amministrazione, v'è una ragione di più per colpirla.

Del resto sarà questa, secondo la sua osservazione, una disposizione inutile, ma mi par logico che in una legge, riguardante i servizi pubblici, si parli del decoro dell'amministrazione.

L'onorevole Pozzato mi fece un'altra obiezione, e cioè che in un articolo, nel quale si parla dell'ingresso in carriera, si richieda la prova della regolare condotta. Egli ha domandato in che cosa consista.

Io gli rispondo che è ciò, che si attesta con certificato dai sindaci, e che è necessario per entrare in tutte le amministrazioni pubbliche e private.

Un individuo, prima di prendere una persona al suo servizio, richiede da essa un certificato del sindaco del suo paese che attesti della sua rispettabilità, un certificato da cui risulti che se l'individuo non ha offeso il codice, non ha neanche offeso le norme del vivere civile.

Del resto non è possibile elencare tutte le male azioni, che rendono indegno un individuo di entrare in una amministrazione, altrimenti faremmo opera più estesa del codice penale, perchè le azioni, che non costituiscono reato, ma che non sono considerate nella buona società come onorevoli, sono tante, che io avrei dovuto fare, per elencarle tutte, una legge tale, che certamente la Camera non avrebbe approvato.

Una delle disposizioni, che ha dato luogo a molte obiezioni, specialmente da parte degli onorevoli Colajanni, Treves, Pozzato, Turati, è quella dell'articolo 3, che, secondo questi oratori, vieta all'impiegato alcune occupazioni.

L'articolo 3 dice: « Colla qualità di impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile, sia o non retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, salva per l'amministrazione delle cooperative, costituite da impiegati, previa autorizzazione dell'amministrazione, da cui l'impiegato dipende ».

Questa disposizione di legge è stata dai suddetti oratori interpretata nel senso, che si voglia impedire all'impiegato di ritrarre all'infuori del suo ufficio altro lucro mediante il suo lavoro: e questo non è assolutamente.

Quando l'impiegato ha terminato il suo ufficio, può attendere ad altro lavoro, ma

non si vuole che abbia il vincolo di esercitare un impiego privato, non conciliabile coll'impiego pubblico.

La dipendenza da un privato in un funzionario, che esercita una parte della potestà dello Stato, non è ammissibile. Non si può ammettere che un individuo tenga studio aperto di avvocato e pretenda di far contemporaneamente l'impiegato dello Stato, come non è possibile, e con ciò si ripara ad un abuso, che altre volte si è verificato, che gli impiegati entrino come amministratori, come consiglieri di amministrazione, o sorveglianti di società private.

Questo è un vero abuso, perchè le società private cercano di avere nei consigli di amministrazione funzionari dello Stato, e, di preferenza, funzionari molto alti, perchè la loro presenza serve a dare autorità alle società di fronte agli azionisti; ma non è corretto che l'impiegato, che ha funzioni in genere di vigilanza, entri a far parte delle amministrazioni di società private. Su questo punto non si fa nulla di nuovo. La proibizione v'era anche in passato, ma non è stata mai esercitata: speriamo che fatta ora dalla legge, abbia effetto in seguito.

Rimangono le cooperative. Si dice in proposito nell'articolo che è soltanto necessaria la previa autorizzazione dell'amministrazione, perchè vi sono taluni uffici, così speciali, che richiedono sì assidua presenza da parte dell'impiegato, che non è possibile che l'impiegato stesso possa intraprendere l'amministrazione di una cooperativa, ed anche perchè in molti casi l'amministrazione può ritenere che certi impiegati non siano i più adatti ad amministrare una cooperativa.

Questa disposizione è fatta anche a tutela delle cooperative di impiegati, perchè lo Stato ha interesse che esse funzionino bene, costituendo un mezzo per migliorare le condizioni di vita degli impiegati stessi; sono un calmiera, nelle città in cui esistono, per il prezzo dei generi, anche per le classi meno abbienti. Sono infine istituzioni che lo Stato ha l'interesse diretto di far sì che procedano bene.

Ora, il volere che chi è preposto a queste amministrazioni sia uomo che ispiri completa fiducia ed abbia il benessere dell'amministrazione, credo sia nell'interesse stesso degli impiegati.

Ripeto: vi sono alcune indispensabili eccezioni: se, per esempio, un commissario di pubblica sicurezza credesse di diventare

amministratore di una cooperativa, ne deriverebbe necessariamente che per delle ore intere egli non sarebbe a disposizione del suo servizio.

Vi sono dunque dei servizi specialissimi, a chi disimpegna i quali non si può permettere l'esser distratto da altri uffici; ma questi casi sono limitati, e, del resto, è desiderio ed è anche interesse della pubblica amministrazione che le cooperative fra impiegati si formino e funzionino con la massima regolarità.

Quanto alle disposizioni penali, vi furono oratori in un senso e nell'altro, perchè alcuni trovarono che le disposizioni erano vaghe e indeterminate: l'onorevole Pozzato invece disse che questo era un codice di disciplina troppo particolareggiato.

In questa materia bisogna stare in un giusto medio; bisogna indagare esattamente la natura dei fatti che costituiscono le mancanze; ma, lo ripeto, non è possibile discendere alle ultime particolarità, perchè andremmo in una casistica che è impossibile di fare completa.

Si parlò molto di note segrete sulla condotta degli impiegati. Ora è bene innanzi tutto leggere il testo dell'articolo.

L'articolo dice così:

« Tutte le promozioni, eccettuate quelle al grado effettivo o pareggiato di direttore generale e quelle da conferirsi in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative che, nei modi e tempi stabiliti dai singoli ordinamenti, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degli impiegati ».

Qui non si dice affatto che queste note debbano esser segrete: si lascia a ciascuno dei regolamenti delle Amministrazioni di determinare il modo con cui debbono essere fornite queste informazioni, e quindi necessariamente si determina quali rapporti da esse derivano con l'impiegato. Perchè, v'è una grande differenza da amministrazione ad amministrazione: non è possibile dare una norma uniforme, costante per tutte: vi sono delle amministrazioni che richiedono informazioni sopra alcuni fatti specifici, informazioni che non sono necessarie ad altre.

Evidentemente, tra un funzionario della pubblica sicurezza ed un impiegato postale v'è una differenza grandissima per la natura delle informazioni che si devono domandare sul suo conto, nè sarebbe possibile

stabilire nella legge che tutte le informazioni date sul conto dell'impiegato, tutte indistintamente debbano essergli comunicate.

Vi sono dei casi in cui, evidentemente, questa comunicazione è impossibile. Supponiamo l'impiegato che abbia una moglie troppo amica di qualche collega: non è possibile che lo Stato s'incarichi di informarne il marito! (*Risa*).

Quindi, in questa materia non è possibile sancire nella legge una regola assoluta, completa per tutti, e pertanto qui non la si stabilisce in alcuna maniera; del resto non è intenzione del Governo di seguire la norma del segreto, tanto è vero che in alcune amministrazioni non si segue più, e non può venire in mente ad alcuno di voler fare un passo indietro. Ma stabilire nella legge tassativamente che qualunque informazione sul conto dell'impiegato si debba comunicargliela immediatamente, sarebbe creare uno stato di cose impossibile, ed impedire che l'amministrazione centrale possa avere delle informazioni certe e complete circa la condotta dei suoi funzionari.

Quindi è logico lasciare che ogni amministrazione abbia il suo regolamento speciale di servizio, nel quale si dispongano quali sono le informazioni speciali che si devono dare, in che modo debbono essere controllate, ed entro quali limiti debbono essere fatte conoscere agli impiegati.

L'onorevole Turati si lamentò pure perchè in questa legge si mantiene il principio di un volontariato. Ora, io non ho che da ripetere ciò che dissi un'altra volta, in occasione della legge sul miglioramento delle condizioni degli impiegati.

Nel reclutare gli impiegati ed anche nel retribuirli, bisogna, più che si può, tenersi in rapporto colle professioni libere. Non è logico che lo Stato, quando assume un impiegato, che non gli serve per il primo tempo assolutamente in nulla, abbia a pagargli lo stipendio, mentre in tutte le professioni libere vi è un periodo di volontariato, di *apprentissage*.

Non v'è avvocato, dissi allora, e ripeto ora, che ad un giovine, uscito appena dalla Università, offra uno stipendio, facendolo entrare nel suo studio: lo accetta a mala pena come praticante.

E cosa avviene nell'amministrazione dello Stato? Perchè dovremmo far pagare dai contribuenti un'opera, che, non solamente non è utile, ma è anche passiva? Non vi

è ragione che lo Stato, che amministra il denaro dei contribuenti, abbia a dissiparlo in questo modo. D'altra parte il volontariato esiste in tutte le amministrazioni: non vedo ragione alcuna per sopprimerlo.

È stata criticata da parecchi oratori, e fra gli altri dagli onorevoli Fradeletto e Pozzato, la composizione dei nostri Consigli di amministrazione, anzi questo è uno dei punti, su cui si sono fermati di più.

Io sono partito da questo principio, e cioè che, a giudicare dell'opera degli impiegati, è da preferirsi a qualunque altra, la persona competente e la persona responsabile. Per giudicare del valore dell'opera di un impiegato, bisogna conoscere a fondo l'ordinamento del servizio, conoscere esattamente quali siano i doveri dell'impiegato stesso, l'importanza di ciascun servizio, che abbia reso, le conseguenze, che possano avere alcuni difetti degli impiegati stessi.

Infine bisogna conoscere tutto ed a fondo il congegno. Nè ciò basta. Ma per essere certi poi che il giudizio sia imparziale e sia dettato dalla considerazione, che deve prevalere sopra tutte, cioè la considerazione dell'interesse dello Stato, bisogna che questo giudizio sia dato da colui, che ha la responsabilità diretta, immediata.

Gli incompetenti e gli irresponsabili sono i peggiori giudici degli interessi dell'amministrazione. Si disse: ma potreste chiamare in questi Consigli di amministrazione qualche consigliere di Stato, qualche consigliere della Corte dei conti!

Ora io comincio dall'osservare che questi altissimi funzionari sono poi chiamati a giudicare in sede di ricorsi alla IV Sezione o di registrazione di decreti degli atti stessi, che riguardano gli impiegati, e non sarebbe logico farli intervenire nella determinazione di quei provvedimenti, sui quali debbono poi giudicare, per ragione del loro ufficio.

Di più io credo che sia assai difficile che anche un altissimo funzionario, come un consigliere di Stato o della Corte dei conti, possa conoscere a fondo tutte le amministrazioni dello Stato.

Aggiungo ancora che, se dovessimo distrarre i consiglieri di Stato ed i consiglieri della Corte dei conti per presiedere a tutti i Consigli di amministrazione in tutte le amministrazioni, non basterebbe il numero dei consiglieri fissato dagli organici in vigore.

Dovremmo forse creare altri corpi, ed avremmo poi in fondo una condizione di cose

molto peggiore che non è quella, che si ha col disegno di legge, in cui si chiama a giudicare chi è direttamente interessato al buon andamento dell'amministrazione, cioè i direttori generali, che sono in grado di esprimere un coscienzioso giudizio, e che hanno interesse a che il servizio proceda bene.

Qui si parla spesso di persecuzione. Ora io domando, quando mai in Italia si sono perseguitati degli impiegati! Io sono entrato nell'amministrazione dello Stato 46 anni fa: in 46 anni non ho mai visto mandar via un impiegato, soltanto perchè non lavorasse. E possiamo dire che l'amministrazione sia esageratamente dura verso i suoi dipendenti?

Questa è una figura rettorica, la più vana che si possa immaginare. Non v'è ministro, non v'è superiore così iniquo, da mettersi a perseguitare un impiegato: per quale ragione? Perchè non ha votato per lui? Queste sono supposizioni così misere, che credo che nessuno di quelli che hanno seduto a questo banco mai si sia messo a perseguitare un impiegato, per qualcuna di queste ragioni. (*Interruzioni e commenti all'estrema sinistra*).

DE FELICE-GIUFFRIDA, CHIESA e TREVES. Ce n'è stato uno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non lo conosco, e non posso quindi rispondere; e poi vedo che in tutta la Camera non mi si è saputo citare un solo caso che si sarebbe verificato in tutta Italia.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Ce n'è stato uno a Napoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Circa quello rispondo subito.

Quello non è un impiegato dello Stato, è un agente subalterno il quale, in pubblico, disse un cumulo di insolenze contro il ministro delle finanze, e questi fece bene a punirlo. (*Vive approvazioni*).

Ma quello, ripeto, non è impiegato dello Stato.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Unicamente per aver domandato il permesso di una conferenza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E la domanda era redatta in termini insultanti per il Governo, e l'insulto era scritto, e non soltanto verbale. (*Approvazioni — Commenti*).

CALISSANO. Quindi, adagio con le esemplificazioni!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si è affermato da parecchi oratori che i traslochi degli impiegati costituiscono qualche volta una punizione. Ma ha risposto a questo argomento molto efficacemente l'onorevole Colajanni, il quale ha ricordato la necessità assoluta in cui frequentemente l'amministrazione si trova di dover traslocare impiegati che si sono resi incompatibili nel luogo dove esercitano la loro funzione.

D'altronde, che interesse può avere l'amministrazione nel trasloco di un impiegato? A farlo senza ragione di servizio, sarebbe una persecuzione che nessuno certamente può sopporre che vi sia... (*Approvazioni — Commenti — Interruzioni all'estrema sinistra*).

CHIESA. Pei demaniali...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Essi avevano mancato al loro dovere, fino al punto, che erano ricorsi all'ostruzionismo.

L'amministrazione avrebbe dovuto destituirli tutti! (*Vivissime approvazioni*). È stata molto mite limitandosi a destituire due o tre dei più gravemente colpevoli. E siccome nel luogo dove avevano commesso questo atto di ostruzionismo, essi erano diventati odiosi al commercio, che era rimasto gravemente danneggiato da questo fatto, l'amministrazione ha dovuto traslocarli nel loro stesso interesse, perchè, evidentemente, quelle persone non potevano più rimanere al posto dove avevano commesso la mancanza che avrebbe importato la loro destituzione. (*Approvazioni*).

Non è stata quella una punizione; punizione fu la sospensione. Si traslocarono per necessità di servizio.

L'onorevole Colajanni soltanto disse: vorrei che vi fosse una vernice di garanzia (questa fu la sua formula), e cioè si sentisse il parere del Consiglio di amministrazione.

Io temo che questa vernice di garanzia servirebbe soltanto a coprire la responsabilità del ministro e nient'altro; perchè un Consiglio di amministrazione, il quale conosce le necessità del servizio, non potrebbe fare a meno di approvare un trasloco determinato da tali necessità, anzi il trasloco è suggerito attualmente al ministro dal direttore del servizio, quando riconosca che un dato funzionario in un determinato luogo non possa più rimanere.

Sono frequentissimi questi casi: un funzionario di pubblica sicurezza si trova in

urto con le autorità comunali; un agente delle imposte ha rapporti di parentela con i principali contribuenti; un ricevitore del registro è in rapporti troppo intimi con dei notai, e quindi il sospetto di non essere imparziale; vi è un'infinità di casi, per cui, senza mancanze, ma per solo sospetto di aver contratto rapporti troppo diretti o con partiti locali, o con certi interessi, è necessità, interesse stesso dell'impiegato, che si destini in luogo dove possa esercitare il servizio in modo indipendente.

Gli onorevoli Fradeletto, Turati, Treves ed altri, ricordando un doloroso processo, dissero: ma questa disposizione, per la quale non si deve offendere il decoro della amministrazione, mira ad impedire che gli impiegati denunciino dei reati, che essi vedono commettere nell'ufficio cui appartengono.

Ora ricordo agli onorevoli colleghi che questo fatto costituisce reato ai termini del codice penale. Il codice di procedura penale, all'articolo 101, stabilisce: « Ogni autorità ed ogni ufficiale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni acquisterà notizia di un delitto di azione pubblica, sarà tenuto di farne rapporto e trasmettere gli atti al procuratore del re presso il tribunale... ».

Il codice penale all'articolo 180 dispone: « Il pubblico ufficiale, che, avendo nell'esercizio delle sue funzioni acquistato notizia di un reato in materia attinente alle medesime, per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o indebitamente ritarda di riferirne all'autorità, è punito con la multa da lire cinquanta a mille.

« Se il colpevole sia ufficiale di polizia giudiziaria, si aggiunge l'interdizione dai pubblici uffici sino a trenta mesi ».

Dunque l'obbligo dell'impiegato di denunziare qualsiasi fatto delittuoso egli venga a scoprire nell'esercizio delle sue funzioni è scritto nel codice penale: possiamo deplorare che forse quest'articolo non sia stato sempre rigidamente applicato, possiamo far voti che sia rigidamente applicato per l'avvenire, ma la legge attuale non infirma in alcuna maniera questo obbligo scritto nel codice ed in quello di procedura penale.

Un ultimo punto che ha scandalizzato l'onorevole Turati, e anche l'onorevole Treves, è che nella legge si parla del segreto d'ufficio che, secondo gli onorevoli colleghi, in questi tempi non dovrebbe più esistere.

Io credo invece che in questi tempi sia

diventato più difficile mantenere il segreto per le grandi facilità di pubblicità che vi sono, ma credo altresì che esso esista e debba essere mantenuto.

Citerò pochi esempi: Se un impiegato del Ministero degli esteri rivelasse il contenuto delle note diplomatiche, che si scambiano nel corso di trattative internazionali, si comprende facilmente quale grave danno apporterebbe.

Altro caso più comune è il seguente: Il Ministero dei lavori pubblici, della marina, della guerra, ecc., fanno aste per opere pubbliche e forniture di ogni specie, e la forma più comune è quella della scheda segreta: anche qui è evidente che l'impiegato che ha scritta o copiata la scheda sia obbligato a non rivelarne il contenuto.

Voci. Commetterebbe un reato se lo confidasse.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Sì, un reato quando vi fosse il dolo; qui, invece, non si parla di dolo, ma della negligenza e leggerezza con cui un impiegato abbia manifestato il contenuto della scheda: evidentemente il danno per lo Stato sarebbe gravissimo.

Non parlo poi dell'amministrazione della pubblica sicurezza: viene spiccato un mandato di cattura: se il funzionario, che ha saputo questo fatto, lo rivela, chi deve essere arrestato non si trova più.

APRILE. Qualche volta avviene. (*ilarità*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno:* Un ultimo esempio.

Tutti i Ministeri danno esami di concorso, e formulano i temi, che devono essere aperti al momento in cui i candidati sono chiamati a svolgerli: ora se il funzionario che li ha scritti o copiati ne parla con qualcuno, può esser causa di una gravissima ingiustizia a danno degli altri.

Il segreto d'ufficio dunque esiste, e deve esser mantenuto, e che sia necessario serbarlo sempre, lo dimostra il codice penale che ha un capitolo intero circa la violazione del segreto da parte dei professionisti e di un grande numero di persone. Ritengo pertanto che il segreto d'ufficio debba esser mantenuto rigidamente in questo tempo, anzi abbia necessità di vigilanza maggiore perchè maggiori sono le facilità per violarlo.

Infine l'onorevole Turati, riassumendo la sua critica, disse che questa legge ha il torto di essere plasmata in buona parte sui

regolamenti del Ministero dell'interno: io non nego questo fatto, ma constato anche questa circostanza, e cioè che dacchè i regolamenti del Ministero dell'interno esistono, non v'è stato un caso solo in cui la IV Sezione del Consiglio di Stato od altro tribunale abbiano trovato scorretto un atto dell'amministrazione del Ministero dell'interno, e non v'è stato un impiegato che abbia reclamato contro di essi.

Ora dovevo io andare a prendere come tipo qualche regolamento che avesse dato risultati meno buoni? Mi pare logico che io dovessi prendere come tipo quel regolamento che da molti anni esiste e che, ripeto, non ha dato luogo ad alcuna decisione della IV Sezione che abbia ritenuto illegale un atto dell'amministrazione dell'interno.

L'onorevole Treves potrà ragionare a modo suo, dicendo che questa legge lascia il tempo che trova.

Questa legge stabilisce senza dubbio un limite assoluto all'arbitrio del Governo, e questo credo sia già un grande beneficio. Che questa legge alteri sostanzialmente i rapporti fra impiegati e Stato, no. Questa legge non diminuisce infatti in alcuna maniera la libertà degli impiegati.

L'onorevole Treves trova a fare una critica sola, e cioè che questa legge non corrisponde alla sua repubblica ideale.

Questo lo credo anch'io. Anzi egli disse che la riteneva inutile.

Se con una nuova forma di governo si giungesse ad ottenere che non abbia a verificarsi da parte degli impiegati alcuna mancanza, credo anch'io che la legge diventerebbe inutile. Ma poi con questa legge che cosa facciamo? Veniamo a determinare esattamente il modo come si entra in carriera, come si progredisce; si stabiliscono esattamente i rapporti fra Stato ed impiegati; si danno agli impiegati tutte le garanzie, non di apparenza, ma serie, che possono essere necessarie; si assicura il servizio dello Stato, perchè, ritengano pure i nostri amici di quella parte della Camera che, nessun Governo, per quanto liberale, per quanto avanzato, potrà mai funzionare, se i servizi pubblici sono disorganizzati. (*Benissimo!*)

Ora, l'organizzazione dei servizi pubblici richiede per necessità assoluta una dipendenza gerarchica. Se vi deve essere chi eseguisce, bisogna che vi sia chi comanda e che questi sia sicuro di essere ubbidito.

Questa è necessità indeclinabile.

Ma in questa legge non v'è assolutamente nulla che tocchi i diritti degli impiegati, nè come cittadini, nè come impiegati: nulla che diminuisca in alcuna maniera la libertà di cui godono oggi: v'è solamente l'aggiunta di alcuni benefici speciali riguardo all'aspettativa, per coloro che sono chiamati al servizio militare ed altro.

Non vi sono dunque che dei benefici: nessun detrimento nella loro condizione. Però naturalmente si tende ad assicurare in modo assoluto i pubblici servizi e l'andamento dello Stato, perchè, lo ripeto, nessuna forma potrete mai immaginare di Governo, che possa funzionare senza regole, e non è possibile alcun progresso, alcuna libertà, se i servizi pubblici non funzionano. (*Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si affollano al banco dei ministri per congratularsi con l'oratore*).

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(È approvata).

La chiusura è approvata, si intende, riservata facoltà di parlare al relatore.

Ora vi sono tre ordini del giorno: due degli onorevoli Viazzi e Mirabelli, ed un altro dell'onorevole Pescetti. Quest'ultimo non potrà essere svolto, non essendo l'onorevole proponente iscritto nella discussione generale.

Onorevole relatore, desidera parlare ora?

POZZI, relatore. Parlerò dopo lo svolgimento degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Viazzi:

« La Camera, persuasa che il disegno di legge consolida, aggravandone gli inconvenienti, l'attuale situazione, di fatto nei rapporti fra le esigenze dei servizi pubblici e il funzionamento degli uffici; respinge il progetto e passa all'ordine del giorno ».

Domando se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi per svolgerlo.

VIAZZI. Onorevoli colleghi, io ho presentato un ordine del giorno più che per altro per un richiamo interiore della co-

scienza, in quanto mi trovo bensì a non consentire con lo spirito e col testo di tutta la legge, ma le ragioni per le quali io non consento non corrispondono, nella loro essenza intima, a ciò che costituisce lo stato d'animo di molti altri colleghi miei che appartengono all'Estrema Sinistra. (*Conversazioni*).

L'onorevole presidente del Consiglio, ieri con una interruzione, ed oggi in un passo del suo discorso, ha detto sostanzialmente questo: « Qual'è la portata della legge? Tutto ciò che è in questa legge è, in fondo, una restrizione dell'arbitrio del Governo. Sono altrettante garanzie per i funzionari ».

Ora questa è appunto la ragione essenziale per cui io credo di dover votare contro la legge. Io sono per l'arbitrio del Governo. (*Oh! oh!*) Sicuro! sono per un arbitrio dichiarato, il quale in molti casi avrà almeno il vantaggio di significare responsabilità, mentre invece, se si dissimula, se assume la forma di disposizione di legge, riesce appunto a far mancare siffatta responsabilità che noi andiamo ricercando.

Intanto in linea di logica astratta io credo di poter contestare al Governo la competenza nel proporre una legge per limitare il proprio arbitrio. Mi piacerebbe poter avere nel Governo maggior fiducia di quella che il Governo non dimostri di avere in sé stesso, dacchè in certo qual modo esso mostra di sentire il bisogno di menomare e vincolare la propria sfera d'azione, se vogliamo credere alle parole dell'onorevole Giolitti, per dispensare garanzie all'intorno. E così ho ricercato un po' il valore intimo delle disposizioni di questa legge, e mi è parso riscontrare nelle medesime un insieme di precetti igienici e di formule di polizia governativa. Qualche cosa di tal genere, onorevole presidente del Consiglio!

Il Governo, dunque, penserebbe spontaneamente a limitare con un disegno di legge i propri arbitri!

Un affare simile, per ipotesi, a quello di tutti gli automobilisti costituiti in corpo, a fare il regolamento dell'automobilismo e regolare le velocità e le cautele delle proprie corse in rapporto alla difesa dei poveri pedoni!

Per vero, il Governo nell'atto di presentare il suo disegno di legge mi è parso assumesse una tesi del genere seguente: Voi mi rimproverate di arbitrio? Voi potete rimproverarmi di arbitrio? Voi diffidate di me? Ebbene, io mi metto il cinto di castità...

ma terrò io la chiave. (*Oooh! oooh!*) Ed allora accade che i fatti pongono un dilemma invincibile: se le disposizioni sono definite, chiare, precise, se hanno contorni ben determinati, come dovrebbero avere sempre, nasce il danno che ne risulta intralciata quella libertà di apprezzamento e di condotta che ogni Governo ha il diritto di rivendicare; se poi si vogliono evitare questi inconvenienti, accade di peggio: si cade appunto in quella malefica indeterminazione, in quella insidiosa mancanza di specificazione che giustamente fu riconosciuta dall'onorevole Giolitti come una necessità materiale di tal genere di legislazione, ma che pure giustamente fu rimproverata al progetto dagli onorevoli Celajanni, Fradetto, Turati e Treves, i cui discorsi io ho sentito ed ammirato.

Ho accennato ad una affermazione aperta dell'arbitrio governativo che per me può rappresentare, nel suo lato buono, l'intervento della responsabilità.

Ma quando noi facciamo una legge ed in essa, per i provvedimenti di carattere disciplinare, stabiliamo il parere di un Consiglio di amministrazione, siffatto parere intanto comincia a diminuire la responsabilità dell'individuo che prende il provvedimento, se è confortato costui dall'opinione del Consiglio di amministrazione. È qualche cosa che si comprende assai meglio nella pratica che nella teoria.

Si tratta di funzionari che sono in contatto immediato con chi è capo della amministrazione.

I componenti il Consiglio troppo sono vicini al ministro; buoni e docili interpreti del suo pensiero e della sua volontà, non ne saranno forse altro che l'ombra, ma intanto questo ente Consiglio, questa formula, questa parvenza, se non avrà capacità autonoma di bene, avrà una automatica funzione di danno, in quanto agli occhi del pubblico, di fronte alla critica degli atti dello Stato, viene ad esonerare il Governo di una parte della sua responsabilità. E quando poi il ministro per dispensare dall'ufficio un suo impiegato, oltre di avere l'accennata diminuzione parziale di responsabilità che gli viene dal Consiglio dell'amministrazione, ottiene il voto del Consiglio dei ministri, gli onorevoli colleghi comprenderanno assai bene come il provvedimento venga assolutamente a sfuggire ad ogni e qualsiasi forma di responsabilità concreta. Le maggiori garanzie formali si risolvono

in una minor sicurezza concreta di giustizia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono tutti responsabili i ministri!

VIAZZI. No. Questo non è il caso. Mi fido dell'individuo responsabile, assai più che del Consesso!

La responsabilità collegiale dei giudici, onorevole presidente del Consiglio, è stata fatta anche per questa ragione: che il giudice si trovasse libero di fronte al potere esecutivo, di fronte al Governo, a' suoi superiori, insomma, nella sentenza che deve pronunciare.

Su tre persone assai più difficile è la vendetta del superiore che su di un solo. Ora nel caso nostro voi sareste il giudice, e il Parlamento, l'opinione pubblica sarebbero i vostri superiori; i quali, dal loro punto di vista, meglio ricercano e ritrovano la responsabilità dell'individuo che quella del collegio.

E la loro non sarebbe vendetta, ma giustizia: una giustizia superiore. Vi vorremmo soli, individualmente impegnati, per potervi più sicuramente colpire, ove lo ritenessimo necessario.

Il disegno di legge dunque, secondo me, si informa ad un criterio più che equivoco; è ispirato al travestimento dell'arbitrio sotto la forma della legalità, perchè esso, con le sue disposizioni larghe e generiche, consentirà sempre che l'arbitrio sia commesso; soltanto questo arbitrio troverà articoli dove adagiarsi comodamente, nascondendo fra una parola e l'altra del testo legislativo la propria malefica natura. Dunque travestimento di arbitrio sotto forma di legalità. Questa la ragion nostra del combattere. È assai preferibile la lotta e più facile la difesa se il male o il pericolo non hanno maschera di sorta.

Posso consentire con quello che ha detto testè l'onorevole presidente del Consiglio, che cioè le violenze, le soperchierie e gli abusi non sono così frequenti come a scopo di polemica si ama far credere; posso consentire, con qualche buona volontà, che dati i criteri di relativa equanimità onde trae carattere l'attuale indirizzo del Governo nella valutazione complessiva dei fatti sociali (astrazione fatta da quanto riguarda i singoli avvenimenti e le singole responsabilità del Governo per le situazioni politiche concrete) il pericolo non possa oggi essere grave; ma quando si è formulato un arti-

colo di legge, tutto quanto può soccorrere ad un Governo bisognoso di arbitri per la propria vita e trascinato da un momento di crisi ad uscire dalla legalità e dalla giustizia, si risolverà in danno incalcolabile ove noi con la disposizione di legge avessimo fornito gli argomenti al mal fare.

La legge antica giustificherà la nuova violenza.

Il Governo allora potrà presentarsi alla Camera e ottenere il passaporto all'atto di violenza, di sopraffazione, di arbitrio, con la legge presentata e votata appunto da coloro che arbitri, violenze e sopraffazioni, dice l'onorevole Giolitti, non ne volevano commettere.

Questo fatto credo sia tale da dover impensire anche i fautori del presente disegno di legge; anzi credo sia tale da fare apparire noi come conservatori, come preoccupati dell'ordine pubblico, come invadenti un po' il territorio altrui.

Ma è ciò che accade spesso. Le parti si invertono. E se i Governi non sbagliassero, cesserebbe, è vero, la nostra ragione di essere.

Ma se noi, alla nostra volta, li aiutassimo a sbagliare, andremmo incontro ad una forma di suicidio.

Di tali contraddizioni, del resto, è tutta materiata la vita.

Ho accennato poco addietro alle deviazioni della responsabilità.

Valga un esempio.

L'articolo 14, il quale accenna allo sciopero e all'ostruzionismo, dice che sono dichiarati dimissionari i funzionari che prestino l'opera propria in modo da interrompere e perturbare la regolarità e la continuità del servizio.

Dunque tali funzionari sono considerati dimissionari; e qui mi rivolgo specialmente al relatore del disegno di legge, all'amico personale onorevole Pozzi, il quale è un provetto giurista e si trova quotidianamente a discutere di responsabilità davanti ai giudici del suo paese; e domando a lui se sia tecnicamente concepibile una disposizione penale di legge, sia pure di carattere soltanto disciplinare, la quale formuli la materialità di quella che sarebbe la contravvenzione, la trasgressione (prestano l'opera propria in modo da interrompere e perturbare la continuità e regolarità del servizio), senza che in alcun modo s'indichi l'elemento morale di questa azione, senza che si faccia accenno al proposito, senza che per qualche

via si determini quanto riguarda l'intenzione, lo spirito animatore dell'azione che si vuol vedere repressa.

E così, vediamo tale indeterminatezza allargarsi e prendere forme veramente grandiose fra gli articoli 21 e 25 della legge. Di questi cinque articoli, il 21 punisce con la censura chi commette talune mancanze. La censura s'infligge per negligenza, per lievi mancanze in servizio, per qualunque assenza non giustificata, e via dicendo.

Altra ipotesi ed altra pena: Articolo 22: sospensione dello stipendio, per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo. Dunque abbiamo la negligenza, le lievi mancanze, le assenze non giustificate dall'ufficio e via dicendo, considerate nella loro ulteriore gravità, la quale eleva la repressione, e dalla pura e semplice censura la porta alla sospensione dallo stipendio.

Ma ci si affaccia una terza ipotesi; ed è quella per cui si applica la sospensione dal grado e dallo stipendio; sospensione che si infligge per una maggiore gravità delle cause indicate in questo e nell'articolo 21. Dunque, le medesime cause sono già giudicate maggiori nella prima parte dell'articolo 22; più maggiori nella seconda parte dell'articolo 22.

Ma non basta.

V'è l'articolo 23 che contempla un provvedimento speciale deferito all'autorità del ministro; e infine l'articolo 24 il quale raffigura una nuova penalità, quella della revocazione dall'impiego, per mancanze che diedero motivo alla precedente sospensione dal grado e dallo stipendio, e per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli.

Ciò che era già maggiore nella prima parte dell'articolo 22, più maggiore nella seconda parte dell'articolo medesimo, diventa più maggiore ancora nell'articolo 24, ed arriviamo all'articolo 25 dove troviamo una maggioranza ulteriore, (e, per fortuna, ultima e definitiva) per la destituzione dell'impiegato!

Ora vi domando se questo non raggiunga un po' del grottesco. Speriamo si trovi il gradimetro adatto (analogo a quello che si adopera per gli *alcools*) allo scopo di stabilire, con tranquillità dell'impiegato, i molteplici gradi di piccola e media e grande e grandissima gravità delle mancanze che gli sono addebitate, per applicare la pena condegna!

Permettete, onorevole presidente del Consiglio, che noi vi diciamo: in realtà, su questo punto, la legge, con la sua indeterminatazza, voluta, dichiarata, conquista necessariamente le vette del ridicolo.

E l'indeterminatezza è pure innegabilmente grave, per ciò che riguarda il comma g) dell'articolo 25: « La destituzione può essere applicata, per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative, e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni ».

L'onorevole presidente del Consiglio, interrompendo, ieri, credo, l'onorevole Turati, disse: ma volete una mancanza più grave, contro il decoro personale e dell'ufficio, che il fatto dello spergiuro?

Ci sarebbe un rimedio pronto, dico io; credo che sia concretato in un emendamento dell'onorevole Chiesa; non farli giurare questi impiegati.

Ma la questione non è nel giuramento: siamo tutti perfettamente d'accordo in ciò che ogni impegno contrattuale quando ha una durata di tempo successivo, è sempre subordinato alla clausola, alla condizione tacita, del *rebus sic stantibus*, ammaestramento dei nostri pratici, che governa al giorno d'oggi la coscienza di coloro che, come noi, vengono alla Camera, giurando, in veste di rappresentanti del partito repubblicano. Fin che le cose non si cambino, possiamo con tranquilla coscienza giurare.

Dunque non è questa la posizione: la questione è ben diversa.

E confesso subito che non ho avuto mai nessuna simpatia per i funzionari che fanno i ribelli; ne diffido; troppe volte ho visto che, quando un impiegato è negligente in servizio od ha una condotta più o meno scorretta fuori del servizio, quest'impiegato facilmente si atteggia a vittima politica, fa il socialista o il repubblicano, e trova socialisti e repubblicani che lo difendono in buona fede, screditando il principio e le idee che gli altri onestamente professano.

Conviene dirle queste cose: non vi è una verità per uso interno ed un'altra per uso esterno: la verità è una sola e si dice qui e fuori della Camera nello stesso modo. (*Bene!*)

Ma io so un'altra cosa: io so che nella mia repubblica ideale c'è posto anche per il padre Secchi, se fosse ancora vivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per insegnare l'astronomia, non per il resto. (*Si ride*).

VIAZZI. Per insegnare l'astronomia, e per molte altre cose ancora.

Bisogna distinguere. Per esempio, non riesco certo a pensare un prefetto repubblicano, quasi quasi neanche antigiolittiano...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no!

VIAZZI. Ma sicuro! E' la sua carica così fatta. Egli, interprete del Governo, diramazione diretta dell'autorità, deve per forza non uscire dalla conformità con gli ordinamenti onde trae ragione la sua stessa funzione.

Ma, onorevole presidente del Consiglio, l'insegnante di astronomia come il macchinista ferroviario, l'ingegnere di bonifica come la telefonista, sono in ben altra situazione! Per essi, come per tutti i funzionari che non rappresentano una esplicazione diretta dell'*imperium* dello Stato, ciò che riguarda l'orientamento dei partiti, le idealità politiche e sociali, non può minimamente influire sulla determinazione degli atti che sono chiamati a compiere, per eseguire il loro dovere di funzionari. E per essi ogni coercizione diventa assurda e tirannica.

Ora io credo molto volentieri che domani, quando sarà applicata la legge, l'onorevole Giolitti non andrà a fare queste villissime ricerche di fede politica intorno ai funzionari dei diversi dicasteri, se essi siano o no amici di qualche personaggio repubblicano, se abbiano o no partecipato ad un banchetto in onore dell'onorevole Chiesa o di altri miei colleghi di dubbia ortodossia politica.

Io di questo sono perfettamente convinto, almeno, amo essere e dirmi tale; ma le situazioni della politica mutano da un giorno all'altro, e l'onorevole Giolitti sta fornendo le armi, se non a se stesso, a tutti quegli altri che vorranno ricercare e perseguire.

E certo, se egli non le vorrà usare, potrà farsi un gran merito del sol di maggio, elevando indebitamente a pregio di politica eccezionalmente larga e tollerante ciò che invece costituisce l'osservanza del più elementare dovere di qualsiasi Governo moderno e liberale.

Parte notevole della sua maggioranza desidererebbe da lui atteggiamenti, come dire? più energici, più forti, intendiamoci bene, di quella energia e di que l' orza

che noi chiamiamo, senza paura di jattanza, reazione.

Ora vorremmo noi arricchire la nostra raccolta delle leggi di una legge la quale dal punto di vista del tecnicismo non è un capo d'opera, e dal punto di vista politico è un pericolo gravissimo per la libertà di tutti i funzionari dello Stato?

E noi non possiamo finalmente esimerci dal notare un'ultima circostanza, che proprio oggi di questa legge nessuno sentiva particolarmente il bisogno, proprio oggi non si sentiva la necessità di una fretta la quale è evidente e palese.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'ho presentata il 9 dicembre.

VIAZZI. Ora è una grande ingenuità (io sono molto ingenuo, ma non arrivo a tal punto) il pensare che il Governo si persuada per le parole che diciamo noi. Credo che le parole servano a qualche cosa, ma per una loro portata più lontana.

Giovedì, comunque, che da questa parte della Camera le obiezioni siano state fatte, che i pericoli di questa legge siano stati messi in evidenza e mi auguro (poichè amo augurare sempre vita lunga a tutti, particolarmente alle persone verso le quali ho qualche deferenza e rispetto) mi auguro di essere a fianco del presidente del Consiglio... (Oh! oh!)

Una voce. Ministro?

VIAZZI. ...o di qualcuno dei suoi colleghi a combattere il giorno in cui qualche successore suo, della legge, che ora si sta votando, si servirà per comprimere le libertà fondamentali del nostro paese. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ne abuserà!

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabelli ha presentato l'ordine del giorno del quale dò lettura:

« La Camera — considerando che le guarentigie necessarie per impedire il trionfo dell'arbitrio nel Governo e ne' partiti sono la condizione essenziale per superare l'ostacolo costituzionale della incompatibilità tra uno statuto della pubblica amministrazione e il regime parlamentare; considerando che le guarentigie di difesa e di tutela sono offese nella costituzione del giudice e nell'esercizio delle pubbliche franchigie; considerando che uno statuto della pubblica amministrazione non può prescindere dalle leg-

gi su la responsabilità de' ministri, dello Stato per i funzionari suoi, e de' funzionari verso i privati — delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

Voci. È posteriore alla chiusura della discussione.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole Mirabelli sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Mirabelli ha facoltà di svolgerlo. Era iscritto prima della chiusura.

MIRABELLI. I disegni di legge — che dal precedente Lanza del 1870 e anche più avanti da una mozione parlamentare del 1863, cui è legato il nome di Marco Minghetti, fino alla proposta Giolitti di questo anno, sono nella storia nostra de' tentativi legislativi intesi a definire quello che il Depretis nel 1876 chiamò lo statuto della pubblica amministrazione — sono anche compatibili col regime parlamentare?

Questo è il dubbio di diritto costituzionale — che si affaccia alla mente di tutti coloro, che non ignorano la letteratura di questa questione gravissima di ragion pubblica.

Io non ho bisogno di dire a voi che il regime parlamentare si differenzia dal sistema costituzionale.

Va da sè che in un sistema costituzionale, come in Germania, nel regime del Governo del principe — per guarentire lo Stato e se stesso da errori facilmente trasmodabili in abusi, conviene assoggettare a freni, e fu notato anche dal Palma, l'esercizio del proprio potere e disciplinare la grande famiglia degli agenti suoi.

Ma il regime parlamentare è un'altra cosa: il regime parlamentare significa Governo di maggioranza — e la guarentigia consiste appunto in questa appartenenza del Governo, non ad un uomo o ad una classe, ma a coloro i quali per la sovranità elettorale e parlamentare rispecchiano o meglio rappresentano la pubblica opinione e i pubblici interessi. Così i postulati costituzionali della divisione de' poteri, della responsabilità de' ministri, del Governo di partito repugnano ad una legge su lo stato giuridico degli impiegati.

Noi siamo tutti d'accordo col Palma nel ritenere che, come il Parlamento legifera e dà i fondi, così il potere provvede al governo.

ed alla pubblica amministrazione — e, per provvedere, deve organizzarsi: deve scegliere i suoi agenti, promuoverli, traslocarli, punirli, revocarli, secondo il bisogno suo — e indipendentemente dal potere legislativo e dal potere giudiziario. La responsabilità de' ministri — che è il cardine del regime parlamentare — esige la loro libertà, la piena libertà de' ministri.

Le ragioni sono evidenti.

Il buon senso chiede come si possa chiamare responsabile un ministro, quando ad ogni piè sospinto gli si mette un bastone nelle ruote. Come si può chiamarlo responsabile, quando egli non ha la libertà di crearsi gli strumenti dell'azione sua, di servirsene, collocarli ove meglio possano corrispondere alla sua confidenza, di lasciarli da parte, se la demeritano?

E se ogni amministrazione esige una serie di agenti, i quali interpretino il pensiero del ministro e lo traducano in atto, nel Governo, parlamentare — che è Governo di maggioranza — come si può pretendere che i capi della maggioranza dipendano necessariamente dagli strumenti de' suoi avversari, che possono essere immeritevoli della loro confidenza e spesso sono ostili, vogliosi di far perdere loro la pubblica fiducia? Ricordo che Napoleone III si pentì ben amaramente, per confessione sua stessa, di aver governato con gli uomini della *Rue Potiers!*

Eppure questa incompatibilità tra uno statuto della pubblica amministrazione e il regime parlamentare non sussiste. E la incompatibilità con una democrazia pura, che ricordi l'antica Roma, non è sostenibile dinanzi alle nuove condizioni politiche sociali e civili della vita moderna.

Le obiezioni, da me cennate, non hanno valore per lo stesso insigne costituzionalista — il Palma — che più o meno con le medesime parole le espresse.

Anzi, appunto perchè il Governo parlamentare è Governo di partito, bisogna che gli impiegati sieno guarentiti: devono essere guarentiti contro la onnipotenza, contro l'arbitrio e il capriccio de' partiti.

Il problema fu illustrato da Silvio Spaventa nel suo celebre discorso di Bergamo.

Il problema nasce così — disse l'eminente giuspubblicista napoletano. Il Governo parlamentare non è possibile, se non per mezzo di partiti, i quali si succedano alla direzione dello Stato, secondo che ottengano la fiducia della maggioranza del Paese. Ora, data questa nostra egoistica natura umana, le cui

leggi sono immutabili, come è possibile che un partito al Governo non abusi del potere che ha nelle mani, in danno ed in offesa degli altri?

Eppure lo Stato deve esserci — e vi è appunto per questo, che l'interesse di un partito di una classe o di un individuo non predomini ingiustamente sopra l'interesse degli altri. Lo Spaventa si domanda: — Come risolvere questa, che sembra insuperabile contraddizione? — E risponde che la soluzione consiste nel fare una distinzione essenziale tra Governo ed Amministrazione. Un Governo di partito significa — e non può significare più di questo — che la direzione generale dello Stato, l'indirizzo della sua politica interna ed esterna, i concetti delle leggi e delle riforme amministrative e sociali corrispondano alle idee, a' bisogni della maggioranza del paese. Ma questa direzione dello Stato, data al partito preponderante, non deve opprimere lo Stato, cioè la giustizia e la eguaglianza giuridica, che n'è l'anima informativa, la giustizia per tutti e verso tutti, così per la maggioranza come per la minoranza. La protezione giuridica e la protezione civile, chiamando così tutti gli altri beni che i cittadini hanno ragione di chiedere allo Stato, oltre alla tutela del diritto, deve essere intera, eguale, imparziale, accessibile a tutti, anche sotto un governo di parte. L'amministrazione deve essere secondo la legge e non secondo l'arbitrio e l'interesse di partito — e la legge deve essere applicata a tutti con giustizia ed equanimità verso tutti.

Qual'è, dunque, il dovere, che si impone a chi vuol passare alla storia col titolo d'onore di aver dato alla pubblica amministrazione la Carta sua?

Il dovere è questo: fissare le guarentigie necessarie per evitare il trionfo dell'arbitrio nel Governo e ne' partiti — ed è cotesta la condizione essenziale per saltare la barriera costituzionale della incompatibilità politica e giuridica tra uno statuto della pubblica amministrazione e il regime parlamentare.

Questo dovere è stato adempiuto? E la condizione appare nel disegno di legge? Schiettamente, a me sembra di no!

Il dibattito illuminato che è seguito, e contro cui non è sorta nessuna voce che abbia oppugnato e contraddetto, tranne la voce autorevole del presidente del Consiglio, i sette emendamenti collettivi, che noi di questa parte della Camera illustreremo, e che possono svegliare il ricordo rosmignano delle sette piaghe della Chiesa, por-

vano che le guarentigie sono offese — tanto nella costituzione del giudice, quanto nell'esercizio delle pubbliche franchigie intorno al diritto di associazione, di coalizione, di controllo, di esame e così via.

Ciò, a mio mò di vedere, dipende dalla confusione — che inquina tutto il disegno di legge — tra impiegati e funzionari dello Stato.

Bisogna vedere se tutti gli impiegati sieno, *ex necessitate regiminis*, come diceva il Mantellini, rivestiti di una funzione pubblica nell'interesse pubblico: se tutti gli impiegati partecipino alla sovranità dello Stato. Questa quistione si pone imperiosamente — ha detto in Francia uno de' più eminenti costituzionalisti d'Europa: il Duguit. Tutti gli impiegati hanno il carattere di funzionari? O bisogna distinguere fra due grandi categorie di agenti: gli uni, all'ogandoli fra i funzionari, e gli altri fra semplici impiegati? Si possono confondere questi due istituti giuridici, che sono distintissimi, dell'*officio* e dell'*impiego*? Il *vinculum juris* del funzionario non appartiene al diritto pubblico — e la condizione giuridica dell'impiegato, pur essendo di carattere pubblico, non subisce l'influenza del diritto privato, assumendo in gran parte la natura di un rapporto contrattuale? Il ministro Orlando — ch'è un preclaro giuspubblicista — mi darà ragione.

È pacifico il consenso su la necessita di questa distinzione degli agenti pubblici; — ma regna un grande disaccordo intorno al principio di questa distinzione, e intorno alle conseguenze che vi si rannodano e ne derivano.

Poche sere fa, in un teatro di Roma, mi incontrai con un membro del Governo: e, poichè si diceva allora che l'onorevole Pozzi avrebbe presentato la relazione in 48 ore, io, considerando che non bastano nemmeno dieci giorni per leggere tutte le relazioni e tutti i disegni di legge dal 1870 in poi (leggere e digerire, si capisce!), e considerando la gravità de' problemi che uno statuto della pubblica amministrazione sveglia negli studiosi di diritto pubblico, io dissi a questo cortese amico personale: — Ma perchè ciò? Voi siete benemeriti del paese — giacchè questo problema, che dovrebbe combattere l'arbitrio del potere con garanzie di giustizia e di equità, voi lo avete, bene o male, affrontato. Perchè strozzare tutto alla vigilia delle vacanze estive? Non precipitate! — E il mio amico

personale del Governo, di rimando, rispose: — Non precipitiamo, votiamo! (*Viva ilarità*).

Egli, che è una persona colta, volle fare certamente dello spirito; ma la facezia sarebbe facilmente impallidita sul suo labbro, se egli avesse pensato per un momento a tutta la letteratura, che soltanto su questa distinzione fra funzionari ed impiegati, fra agenti d'autorità e agenti di gestione, esiste nel campo del diritto e della scienza sociale.

Nè vale il dire che la questione, risalendo al 1863, è già vecchia nella storia parlamentare d'Italia — perchè, non ostante ciò, questa quistione assurge alle più alte vette della difficoltà giuridica e politica dinanzi al movimento profondo del tempo nostro sul conflitto, apparente o reale, tra' postulati della sovranità ed unità dello Stato e i diritti nuovi del sindacato, della coalizione, dello sciopero.

Il disegno di legge copia da' precedenti parlamentari la vecchia distinzione fra impiegati di concetto o amministrativi, di ragioneria e d'ordine, allontanandosi anche dalla distinzione del Ricasoli, che fu seguita dal Lanza nel 1870, fra categoria *superiore* e categoria *inferiore* — e non ha avvertito nemmeno la differenza, e se una differenza esiste, fra' funzionari di autorità, i quali partecipano all'esercizio della potenza pubblica, ed i funzionari di gestione che sono vincolati da un contratto di locazione d'opera, e che sono, rispetto allo Stato, nella stessa condizione giuridica di un lavoratore comune. Onde la disputa è tuttavia accesa in Francia, tra i giureconsulti e gli economisti, per vedere se i funzionari di autorità debbano circoscriversi soltanto nella legge del 1891 su le associazioni, o non possano altresì invocare la legge del 1884 su' sindacati professionali.

Ed è questa una lacuna gravissima, a parer mio, del disegno di legge.

Una lacuna più o meno somigliante fu rimproverata da Silvio Spaventa al Depretis nel 1877. « Se ci debbono essere funzionari politici — disse Silvio Spaventa — questi debbono essere assolutamente distinti da tutti gli altri ». E mentre lo Spaventa ne derivava che, se si concedono agli impiegati guarentigie, che mal si conciliano con la responsabilità ministeriale e con le esigenze stesse che le mutazioni de' partiti al Governo recano seco per l'attuazione de' loro principii e delle loro diverse idee su l'amministrazione

della cosa pubblica, una condizione, che solo può rendere accette queste guarentigie, è necessaria, ed è la neutralità politica — io traggo invece quest'altra illazione che, se si esige la neutralità politica, questa parziale alienazione della personalità umana e della libertà pubblica, bisogna, in compenso di ciò, che le guarentigie sieno massime e chiare e precise: devono essere sicure per sottrarre lo statuto della pubblica amministrazione al capriccio ed all'arbitrio del potere. Senza di che lo stato degli impiegati — che è considerato da scrittori eminenti, tra cui lo Stein, come parte essenziale della Costituzione e del diritto costituzionale — si risolve in un campo aperto a' saturnali della politica nella giustizia e nell'amministrazione. (*Bravo!*)

Voi vedete che io non mi pronunzio qui per il diritto di sciopero, di coalizione, di sindacato ne' funzionari dello Stato.

La dottrina, che ha gran credito in Europa, e che in Francia ha per antesignano sapiente il Barthélemy — distinguendo tra funzionari di autorità e funzionari di gestione — ha conseguenze incalcolabili per la vita dello Stato: però che l'immensa maggioranza de' funzionari non fa punto atti di autorità; ma atti di gestione. E gli scrittori stessi, che negano a' funzionari di autorità il diritto dello sciopero, non fanno di ogni erba fascio e non lo rifiutano a' funzionari di gestione.

Ciò spiega l'osservazione da me fatta, ed erroneamente interpretata, nell'Ufficio VI — la quale fu intesa soltanto a rilevare che non di straforo ed incidentalmente si risolve uno de' più dibattuti ed importanti problemi, che affaticano gli studiosi contemporanei nel campo delle discipline giuridiche e sociali.

Il diritto di sindacato — io richiamo l'attenzione del presidente del Consiglio su questi dubbi, che sono della massima importanza — trae con sè necessariamente il diritto di sciopero, e vietandosi lo sciopero è presupposto l'ostracismo del sindacato? Il principio dell'associazione entra nell'istituto del sindacato o il sindacato è scindibile dall'associazione? Il diritto del sindacato e di sciopero si nega a' funzionari dello Stato, i quali partecipano all'esercizio della potenza pubblica, e si rispetta negli altri funzionari, che fanno atti di gestione, i quali sono contrattuali e non unilaterali, come gli atti di autorità?

Sono problemi, che si connettono al concetto dello Stato, al principio della rappresentanza nel diritto pubblico, alla teorica

del mandato e della locazione d'opera nel diritto privato, alle dottrine economiche della prestazione di opere intellettuali — e non vanno risolti con disposizioni larvate di dubbia interpretazione! Io posso riconoscere che lo Stato ha il diritto, anzi il dovere di conciliare le franchigie pubbliche, singole o collettive, con le ragioni superiori dello Stato e della convivenza sociale; — ma bisogna dire pane al pane e affrontare queste questioni senza perifrasi giuridiche: bisogna affrontarle con proposte legislative, che non sieno la rifrittura di vecchi disegni di legge, nati quando ancora questi diritti nuovi del lavoro e delle associazioni professionali non erano sorti giganti sul proscenio della vita pubblica: bisogna affrontarle con la parola del diritto, scaldate al raggio della civiltà moderna, al movimento irresistibile e profondo della vita sociale contemporanea. (*Bene!*)

E bisognava colmare altre lacune — su cui anche richiamo l'attenzione del presidente del Consiglio.

In uno statuto della pubblica amministrazione, non bisogna dimenticare — accanto alle guarentigie — la responsabilità che hanno i ministri, e che ha (come diceva l'onorevole Giolitti stesso nella relazione 7 maggio del 1883) *lo Stato verso i privati, per opera dei suoi funzionari*: non bisogna dimenticare la responsabilità che spetta a questi funzionari, per gli atti che compiono nell'esercizio delle loro funzioni. Il che è di suprema importanza.

Io ricordo alcune magistrali parole di Pasquale Stanislao Mancini. « Dove i depositari della pubblica autorità (così in una relazione, con rammarico dello Spaventa, dimenticata) immemori della loro missione di vegliare all'osservanza delle leggi, possono senza tema di efficace giuridica responsabilità essi stessi violarle, recando offesa ai diritti dei cittadini, ivi la libertà, ancorchè guarentita dallo Statuto, è una vana e bugiarda parola ».

Ciò non è confondibile con la responsabilità così detta impropria o politica — che è un istituto, il quale rientra esclusivamente nella sfera costituzionale dello Stato, come integrazione necessaria di un principio, estraneo alla forma presidenziale e puramente rappresentativa — e diversa dalla responsabilità giuridica de' pubblici ufficiali rispetto ai cittadini e allo Stato, per l'essenza sua, i fini, la competenza delle giurisdizioni e le forme di rito.

Io, schiettamente, avrei ben visto che in questo disegno di legge fosse stato riprodotto l'articolo del disegno di legge Nico-tera-Di Rudini, che è del tenore seguente: — « Senza diminuzione della responsabilità costituzionale dei ministri, tutti gli impiegati dello Stato sono responsabili amministrativamente e giudiziariamente per quella parte di servizio che le leggi, i regolamenti ed i capi ufficio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno a ciascuno di loro affidato ».

Lo Stein in Prussia ne faceva il fulcro del suo ordinamento amministrativo — e il Depretis fin dal 1881 diceva nella relazione al Senato sul disegno di legge:

« Dovete avere presente che a completarlo occorrono altre leggi, quella segnatamente sulla responsabilità degli impiegati in faccia allo Stato e ai privati, e sulla responsabilità dello Stato pel fatto degli impiegati, i quali progetti non tarderanno ad essere presentati ».

Aspetta cavallo che l'erba cresca! (*Viva ilarità*).

Almeno si poteva fin da ora proclamare altamente il principio — (come nella relazione ministeriale del 26 novembre 1891) della responsabilità amministrativa e giudiziaria — chi rompe paga — limitandoci a porre qui soltanto il germe di un istituto, che poi sarebbe convenientemente sviluppato, quello cioè della responsabilità dei pubblici funzionari. Ed intanto, in omaggio al principio della responsabilità e della uguaglianza politica — su cui si fonda il moderno diritto pubblico e privato — bisognerebbe cominciare con l'abbattere con un colpo netto il vecchio e tarlato privilegio della garanzia legale — che, introdotto nella Costituzione francese dell'anno VIII, e trapiantato nelle varie leggi italiane, quantunque non abbia ormai (come tante umane cose non l'hanno) veruna giustificazione dell'esser suo, pur vive nondimeno e si annida ancora nelle pieghe della legislazione comunale e provinciale, a favore de' prefetti, sottoprefetti e sindaci — mentre al di là delle Alpi, ove nacque, ebbe già dal 1870 inonorato sepolcro!

Per queste ed altre considerazioni, che tralascio per non abusare della cortesia della Camera, un disegno di legge, che non fissa le guarentigie necessarie per schivare il trionfo dell'arbitrio nel Governo e ne' partiti — un disegno di legge, che non è integrato dalle leggi su la responsabilità de' ministri, dello Stato per i

funzionari suoi, e de' funzionari verso i privati: postulati necessari per una vera e razionale sistemazione di uno stato giuridico degl'impiegati — un disegno di legge che è pavido dinanzi alla lenta elaborazione di una democrazia futura, in cui, secondo la formola del Taine, *un concert d'initiatives parties d'en bas remplacera la hiérarchie parties d'en haut* e contiene una vera alienazione della personalità umana e della libertà pubblica — un siffatto disegno di legge, o colleghi, potrà passare alla storia come uno strumento logoro di polizia, non come uno Statuto o una Carta della pubblica amministrazione! (*Vive approvazioni all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro per presentare un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sul conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare ».

Chiedo che il disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e inviato alla Giunta generale del bilancio.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sul conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare ».

L'onorevole ministro chiede che il disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e inviato alla Giunta generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Invito gli onorevoli Saporito e Gesualdo Libertini a recarsi alla tribuna per presentare relazioni.

SAPORITO. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 15,250,660.89, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato nell'esercizio finanziario 1906,907 ».

LIBERTINI GESUALDO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla

Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione sul disegno di legge:
« Stato degli impiegati civili ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, relatore. Onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge che si annunciava asprissima fu invece una discussione molto elevata e la maggior parte degli oratori l'hanno anzi espressamente tenuta in questi limiti, contrari ad ogni intemperanza e ad ogni violenza, cosicché posso trarne buon augurio per quella educazione con la quale, (lo dico subito) meglio ancora che per lo odierno disegno di legge noi potremo arrivare al miglioramento sicuro dei rapporti tra lo Stato e l'impiegato.

Quando ieri l'altro ho parlato sulla domanda di sospensione, ho accennato che mi riservavo di rispondere a talune obiezioni dei colleghi Barzilai e Borciani, le quali mi parevano meglio dirette alla reiezione del disegno di legge, che non alla sospensione della discussione: voglio dire con ciò che mi farò carico, nel mio brevissimo discorso, di rispondere anche a talune delle obiezioni dei colleghi Barzilai e Borciani, come mi farò dovere di rilevare e rispondere altresì alle obiezioni mosse dagli altri colleghi che si oppongono al disegno di legge.

In un punto solo, fino a pochi minuti or sono, tutti gli oratori furono d'accordo: cioè nel non censurare, anzi nell'approvare espressamente la disposizione dell'articolo 14 del disegno di legge, che interdice lo sciopero ai funzionari, sia sotto la forma normale dell'abbandono effettivo dell'ufficio, sia sotto la forma più insidiosa dell'ostruzionismo.

Ma, poco fa, l'egregio e dotto collega Mirabelli ha accennato anche in proposito alla possibilità, anzi alla necessità, secondo lui, di discutere intorno ad una certa distinzione che dovrebbe farsi tra i funzionari i quali cooperano ad esercitare l'autorità dello Stato, e quelli che sono invece semplicemente funzionari di gestione. Dico subito che, a mio modesto avviso, questa distinzione, in quanto è attinente all'interdire lo sciopero e l'ostruzionismo, non può assolutamente farsi nè ammettersi, perchè non

capisco come possa procedere la funzione dello Stato se quelli che sono funzionari di gestione, non geriscono, cioè a dire abbandonano l'ufficio, e lo lasciano vacante.

Ma il collega Treves, accennando alle disposizioni dell'articolo 14, aveva pur ieri, nel suo interessantissimo discorso, accennato ad una certa ed insistente necessità di definizione dello abbandono dell'ufficio e del funzionamento che, giusta la legge, sia tale da perturbare il servizio. Ma, abile come è, e ne ha dato prova specialissima in questo punto, allorché gli fu ricordato che queste stesse identiche disposizioni che a lui parevano nuove e non chiare, sono scritte negli articoli 3 e 58 delle leggi del 1905 e 1907 in materia ferroviaria, ha subito dichiarato che esso si riferiva al Codice penale, per il quale per la punibilità si vuole il previo concerto, e non anche a queste disposizioni speciali.

Ma avendo nella relazione chi ha l'onore di parlarvi scritto che il presente disegno di legge intende e, secondo l'avviso della Commissione, intende soddisfacentemente, a risolvere questo importantissimo problema, il problema informato cioè a frenare la tendenza che hanno, specialmente gli Stati forti, ad esigere piena soggezione così quasi da opprimere il proprio funzionario, in confronto della tendenza opposta che hanno gli Stati deboli di indulgere anche eccessivamente, a questo riguardo sono state mosse osservazioni vivaci. Ma non sono giuste le censure. La relazione invece ha tenuto esatto conto di quello che, anche di recente, occorre in proposito in uno Stato a noi vicino e fortemente e solidamente costituito. Nella Repubblica francese la legge del 1907, è severa. E d'altro canto è verità che è proprio degli Stati deboli l'indulgere eccessivamente verso i funzionari trasgressori dei loro doveri.

L'egregio collega Alessio ha ricordato come questa legge potrebbe arrivare a riprodurre nel funzionario il tipo del Gingilino, troppo ben dipinto dal nostro grande satirico Giuseppe Giusti. Ma parmi che il collega Alessio, tratto dall'ardore della polemica, abbia dimenticato che lo stesso Giusti ha scritto un'altra arguta satira: « La legge penale per gli impiegati », nella quale, fustigando il Governo frolo e addormentatore del granduca, dice appunto che tutti i mali che gl'impiegati faranno, invece di essere puniti, saranno ricompensati nei modi che brillantemente il grande satirico accen-

na, compendiando nell'arare diritto la consegna che deve avere il funzionario, salvo poi, quando se ne diparta, quella punizione per la quale quando il reato diventa peculato.

Chi avrà rubato tanto da campare
Sia lasciato svignare.

Tutto sta, onorevoli colleghi, nel conservare la giusta misura, la misura per la quale non si abbia a premere sulla coscienza del funzionario, il quale assumendo di servire lo Stato non abdica alle proprie convinzioni, ma non si debba neppure lasciare che lo Stato possa essere sopraffatto da funzionari, i quali a loro volta non ricordino come non l'impiego per essi, ma essi per l'impiego siano fatti.

Ed allora nella relazione noi appunto abbiamo scritto che la legge è fatta non in odio all'impiegato buono, ma all'oggetto di richiamare all'osservanza dei propri doveri quegli impiegati i quali invece se ne discostano.

Ed allora da parecchie parti ho sentito venire censura a questa espressione antiquata, si disse, dell'impiegato buono, quasi che nella relazione, con rimembranza dei così detti paterni regimi, non si fosse definito che cosa si intendesse con questa qualifica; mentre a pagina 4 della relazione è chiaramente scritto: come noi intendiamo con ciò l'impiegato osservante dei propri doveri e non di essi dimentico. Ho usato l'espressione normale. Forse avrei potuto usare l'espressione più moderna di impiegato evoluto, o di più e meglio evoluto; (*Si ride*), ma, onorevoli colleghi, ho creduto di dover rimanere nella forma piana della nostra lingua volgare. Si è più chiari e più sinceri.

La relazione è stata anche censurata dal collega Treves per altre mende. Per esempio, è parsa a lui una escogitazione spiritosa, anzi sottile, la distinzione fatta fra l'esprimere opinioni non conformi, e l'esprimere opinioni contrarie, e l'esprimere opinioni ostili alle istituzioni, quasi che questa non fosse una gradazione logica di significato.

Anche qui si è usata la figura retorica per poter dire che la distinzione è sottile, e vi si è opposta la pretesa generale e personale grossolanità di comprendonio per cui non riesce facilmente comprensibile: figura retorica quantunque per verità non nuova. Ma l'essere sottile, per una distinzione non sarebbe dopo tutto un gran male; ma in-

vece non è neppure sottile, è semplicemente necessaria e giusta. Di vero tutti i giorni noi sentiamo nelle commemorazioni, per esempio: il tale potrà avere avuto degli avversari, non dei nemici. Ora chi professa opinioni contrarie rappresenta l'avversario: ma l'ostilità invece anche etimologicamente è dei veri e propri nemici.

Però i miei egregi colleghi hanno fatto un'altra obiezione alla relazione, ed anche oggi persino il mio caro amico personale onorevole Viazzi ha voluto anche egli accennare a qualche cosa di meraviglioso o per lo meno di mirabile nella relazione, la velocità con la quale venne composta. Veramente io dovrei insuperbire di tutti questi elogi alla mirabilità di questo mio lavoro; persino, secondo il collega Viazzi, dovrei anche insuperbire della conservazione perfetta e mirabile delle mie facoltà fisiche, anche nella velocità dello scrivere. (*Si ride*).

Invece voglio confessare e fare ammenda di un errore nel quale fui indotto dalla fretta dello scrivere senza la meditata consultazione dei testi cui avrei dovuto ricorrere in una revisione tranquilla di quanto ho scritto.

È la verità e la confesso candidamente. L'errore è questo: che io ho attribuito a Cornelio Tacito una sentenza che era stata dettata 110 anni prima da Orazio Flacco, voglio dire la sentenza: *Quid leges sine moribus? Vanas proficiunt*.

Ho scritto essere una sentenza tacitiana, invece di scrivere oraziana. Ma io credo di dovere avere un attenuante alla mia colpa, anzi qualche cosa di meglio, il concorso di altre non minori colpe, che valgono a sanare la mia. Per lo meno l'una vale l'altra, e si paralizzano.

Se io ho avuto fretta nello scrivere, i colleghi hanno avuto fretta nel leggere, perchè colti ed eruditi come sono gli avversari e non affatto alieni dal lanciarmi delle frecce, essi, se lo avessero rilevato, avrebbero indubbiamente rilevato e rinfacciato a me questo errore. Invece non lo fecero, e ciò vuol dire che essi ebbero troppa fretta nel leggere, come io ne ebbi troppa nello scrivere, o meglio nel non rivedere lo scritto. (*Commenti — Ilarità*).

DE BELLIS. Vuol dire che non conoscono nè Tacito, nè Orazio. (*Ilarità*).

POZZI, *relatore*. Colti ed eruditi come sono, non sarebbe nè possibile, nè scusabile. (*Interruzioni — Commenti*).

Onorevoli colleghi, già l'onorevole presidente del Consiglio ha invocato l'opinione

manifestata dall'onorevole Colajanni, la quale per lo meno su cinque punti è in contraddizione con l'opinione degli altri avversari del disegno di legge.

Voi avete udito, onorevoli colleghi, come, per esempio, nella materia dei traslochi l'onorevole Colajanni approvi, come per la nomina di estranei a direttori generali, l'onorevole Colajanni approvi, ritenendo che questo posto non debba essere il fine di una carriera, ma che queste alte cariche possano, se non debbano, essere conferite alle persone, le quali diano migliori garanzie di saperle bene disimpegnare. Così sulla revoca della aspettativa; così sul non avere fissato limiti di età; e così finalmente sul non far decorere l'anzianità, quando l'aspettativa sia ordinata per motivi di famiglia.

Se non che lo stesso onorevole Colajanni ebbe pure censure aspre per la legge, ed in ciò fu consenziente con gli altri avversari della stessa. E su due questioni di forma gli avversari del disegno di legge hanno parlato: l'una sull'uso dell'espressione « condotta regolare », espressione, punto oscura, adottata universalmente, e della quale ha già parlato l'onorevole presidente del Consiglio: l'altra sulla dizione meno che felicissima della disposizione relativa alle raccomandazioni, per la quale però chiunque non voglia ad arte sottilizzare, per trovare materia di censura, deve arrivare a questa conseguenza, che sia illecito il procurarsi raccomandazioni per ottenere favori ingiustificati.

Si è parlato della composizione dei Consigli di disciplina. Io non voglio ripetere quello che a riguardo della competenza dei giudici in materia ha oggi accennato l'onorevole presidente del Consiglio. È certo che di questa disposizione di legge chi ha l'onore di parlare ebbe occasione di fare applicazione per oltre un biennio, perchè precisamente identiche sono le disposizioni che regolano la disciplina nel Ministero dei lavori pubblici, i di cui Consigli io ebbi per tutto quel tempo l'onore di presiedere.

Orbene, in tutte le deliberazioni che sono state prese, possiamo noi pure dire, come ha potuto dire l'onorevole presidente del Consiglio per quello dei Consigli di disciplina al Ministero dell'interno, non uno ebbe la censura, non uno venne riparato dal magistrato della Sezione quarta del Consiglio di Stato. Solo posso e debbo dire per la verità che le tendenze dei superiori del giudicabile sono sempre state costantemente e spic-

catamente nel senso di non inferire, nel senso anzi di un'indulgenza qualche volta persino eccessiva.

Si è parlato delle note caratteristiche; anche sul tenore e sulla distinzione di queste, per quello che possa e debba convenientemente tenersi segreto, anzichè contestarsi all'imputato, avevamo la distinzione tra i giudizi ed i fatti; per esempio nelle note caratteristiche c'è il giudizio della capacità del funzionario; ora, onorevoli colleghi, come è possibile che si contesti al funzionario il giudizio sulla sua capacità se questo giudizio non gli è favorevolissimo: sarà oggetto di esame.

Senonchè noi abbiamo detto nella relazione che la legge non stabilisce il modo con cui le note caratteristiche debbano essere formate; questo modo sarà stabilito dal regolamento.

Orbene, gli stessi emendamenti proposti dagli avversari non suonano altrimenti che in questo senso: per esempio, l'emendamento all'articolo 6, all'infuori dell'ultima parte sulla contestazione specifica, si riferisce agli ordinamenti propri di ciascuna Amministrazione per la compilazione delle note informative dirette ad accertare la condotta, la diligenza e le attitudini dei singoli impiegati.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto, a proposito delle note caratteristiche, che la legge non vieta che, a seconda dei casi, possano le medesime essere comunicate all'impiegato a cui esse si riferiscono. Io per esempio, nella mia permanenza al Governo, l'ho sempre fatto, e sempre me ne trovai contento.

In proposito credo che l'esperienza sia in questo senso preciso, perchè non mancano occasioni di richiamare l'impiegato a certe osservazioni ed a certe prove di fatto per le quali il medesimo potesse dimostrare, ed abbia effettivamente dimostrata, la minore esattezza delle note.

La Commissione, la quale unanime ha deliberato di proporvi l'approvazione del disegno di legge, ha scritto nella relazione che se il disegno di legge, importasse un attentato al diritto di associazione garantito dallo Statuto, essa non avrebbe esitato a condannarlo, e che essa si era decisa appunto in senso opposto per la ragione che nel disegno di legge, come oggi ha dimostrato l'onorevole presidente del Consiglio, non si contiene affatto nulla che leda, nulla che menomi il diritto di associazione.

Il confondere il diritto di associazione garantito dallo Statuto, col divieto delle manifestazioni collettive dirette a creare pressioni illegittime sui superiori d'ufficio (concetti questi essenzialmente distinti e diversi) è la maggiore e più efficace condanna delle esagerazioni alle quali hanno voluto gli avversari del disegno di legge condursi, per avere dinanzi una pretesa lesione del diritto di associazione e poter contro di essa combattere e trovare quindi pretesto per combattere il disegno di legge.

Si disse dal collega Alessio che il disegno di legge è censurabile più ancora per quello che non contiene, che per quello che contiene: perchè il collega Alessio desiderava che il disegno di legge non si limitasse alle sanzioni che reca, ma dovesse estendersi ad altre materie.

Fu già risposto al riguardo; ed io non ripeterò ciò che è stato detto. Però all'obiezione che il disegno di legge non contenga se non un codice disciplinare, mi sembra facile la risposta e la contraddizione sicura.

Ma come? le disposizioni per l'ammissione agli impieghi, quelle per le promozioni, quelle che concernono il collocamento in aspettativa, quelle relative all'anzianità sono esse forse disposizioni disciplinari, o non sono disposizioni attinenti, e strettamente attinenti, allo stato giuridico degli impiegati ed ai rapporti degli impiegati con lo Stato?

Ho sentito anche ricordare da parecchi degli onorevoli colleghi un recente e, dirò anch'io, *doloroso* processo, del quale sono in grado di sapere qualche cosa. Orbene, a proposito di quel processo, abbiamo sentito, da parte di taluni oratori, il rilievo che gli impiegati mancarono al loro dovere, persino al dovere della verità, non dicendola intera; da parte d'altri (e ricordo fra questi il collega Alessio), abbiamo sentito la versione opposta: che, cioè, gli impiegati abbiano reso omaggio, coraggiosamente, alla verità.

La verità vera, veriore, sta nel mezzo: vi sono stati impiegati dell'una e dell'altra categoria.

Ripeto: posso saperne qualche cosa; ma certamente da questi esempi che si sono avuti io non posso se non trarre ulteriore ed insistente desiderio, perchè il disegno di legge venga approvato.

Onorevoli colleghi, fra l'onorevole Colajanni e l'onorevole Treves, i quali hanno depresso alquanto la condizione dell'impie-

gato, l'uno chiamando declamazioni quelle aspirazioni ed idealità, secondo lui, eccessive che sollevano gli impiegati medesimi; e l'altro il quale, accennando al crescere del numero di questi impiegati, accennava ad un tempo al non crescere delle buone qualità dei medesimi; fra questi pareri dei due colleghi, io dichiaro d'essere consenziente, coi colleghi Fradeletto ed Alessio: io credo alla maggiore elevatezza intellettuale, economica, morale e sociale della condizione a cui il funzionario deve man mano arrivare.

E credo a questo, più ancora che nell'interesse dei funzionari, nell'interesse dello Stato.

In conclusione (e volgo alla fine), io non sono fra coloro i quali credono che il disegno di legge presente sia un tocca e sana che abbia, di punto in bianco, a risanare un ambiente che di risanamento ha qualche bisogno; credo però che il disegno di legge è già un passo buono e costituisce un avviamento al meglio per l'avvenire.

Ma la Commissione, per mezzo mio, si propone un quesito: fra gli avversari del disegno di legge, e ricorderò per ultimo il collega Treves, fra gli avversari del disegno di legge, i quali lo hanno fieramente combattuto, tanto più fieramente combattuto in quanto lo hanno combattuto con temperanza di forma (il che a mio avviso è condizione di efficacia nel combattere) fra questi avversari, dico, i quali hanno combattuto fieramente il disegno di legge, concludendo poi col dire che esso in ultima analisi tornerà di vantaggio ai loro ideali, fra costoro dico e noi, i quali crediamo che il disegno di legge invece sia per le sue disposizioni meritevole di approvazioni, e conduca precisamente all'effetto opposto di quello vagheggiato dai nostri contraddittori, la Commissione, ed il relatore per essa, si sono proposti il quesito: chi dei due campi versa in errore?

Orbene la Commissione ha risolto il quesito così e come è umano; essa fermamente crede che quelli i quali si sbagliano non siamo noi. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, voglia dichiarare se accetta gli ordini del giorno presentati, che sono cinque, dei quali quattro sono stati svolti, e l'altro, quello dell'onorevole Pescetti, non ha potuto essere svolto, perchè il proponente non era iscritto nella discussione generale.

L'ordine del giorno dell'onorevole Pescetti è il seguente:

« La Camera, convinta che, prima di stabilire norme sullo stato degli impiegati, occorre sia regolata per legge la materia delle responsabilità ministeriali, convinta che il disegno di legge, mentre non dà agli impiegati dignità e sicurezza di stato, disconosce diritti e garanzie già consacrati in regolamenti di varie amministrazioni centrali e provinciali, tanto da costituire persino un regresso di fronte a disposizioni contenute nel progetto, che venne presentato dal presidente del Consiglio, ministro degli interni, generale Pelloux, respinge il progetto e passa all'ordine del giorno ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che non vi possa essere dubbio sull'opinione che io debbo esprimere sugli ordini del giorno presentati.

Il primo a firma dell'onorevole Turati e di parecchi altri colleghi dice così:

« La Camera, convinta che il disegno di legge, mentre non risolve sostanzialmente il problema degli impiegati in rapporto ai grandi interessi dei pubblici servizi e lede a danno degli impiegati guarentigie comuni a tutti i cittadini, delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

A quest'ordine del giorno ho precisamente risposto col discorso che ho già pronunziato, e sul quale credo non sia il caso di ritornare.

L'onorevole Giulio Alessio, nel suo ordine del giorno dice:

« La Camera, ferma nel concetto che il disegno di legge non risponde ai fini della funzione amministrativa dello Stato, passa all'ordine del giorno ».

Anche a questo ho risposto, dimostrando che i limiti del presente disegno di legge non sono ampi, quali l'onorevole Alessio avrebbe desiderato, ma nei limiti suoi pur provvede all'interesse dello Stato.

L'onorevole Viazzi dice:

« La Camera, persuasa che il disegno di legge consolida, aggravandone gli inconvenienti, l'attuale situazione di fatto nei rapporti fra le esigenze dei servizi pubblici e il funzionamento degli uffici, respinge il progetto e passa all'ordine del giorno ».

L'onorevole Viazzi ha cominciato il suo

discorso (gli devo due parole di risposta perchè ha parlato dopo di me) dicendo che era meglio lasciare il pieno arbitrio al Governo.

A questa prima parte del suo discorso non corrispondono le successive, le quali consistevano nel dire che troppi poteri vengono dati al Governo. È un fatto che lo stato presente della legislazione lascia al Governo il potere illimitato di provvedere per mezzo di regolamenti, mentre il disegno di legge in esame toglie questa facoltà al Governo.

Se fosse vera la teoria che l'arbitrio assoluto del Governo è la miglior cosa, avrebbe ragione l'onorevole Viazzi, ma tutti i suoi colleghi di quella parte della Camera certamente non dividerebbero la sua opinione.

Anche l'onorevole Pescetti ha presentato un ordine del giorno in questo senso, e del quale ha testè dato lettura l'onorevole Presidente.

In quest'ordine del giorno l'onorevole Pescetti concorda sostanzialmente con quello svolto dall'onorevole Mirabelli, il quale conchiude appunto così: « considerando che uno statuto della pubblica amministrazione non può prescindere dalla legge sulle responsabilità dei ministri dello Stato e dei funzionari verso i privati, delibera appunto di non passare alla discussione degli articoli ».

Il concetto adunque, tanto dell'onorevole Pescetti, che dell'onorevole Mirabelli, sarebbe questo: facciamo prima la legge sulla responsabilità ministeriale.

Ora la legge sulla responsabilità ministeriale è in via di formazione, diciamo così, per dire qualcosa, dal 1848 in poi; vi sono stati due o tre tentativi di disegni di legge, che non ebbero mai nemmeno l'onore della discussione alla Camera.

MIRABELLI. Anche questa che stiamo discutendo si studia fin dal 1870.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa è dal 1870, l'altra è dal 1848!

MIRABELLI. Ho parlato della responsabilità dei funzionari, non solo di quella dei ministri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A ciò ho risposto in questo senso, e cioè che le responsabilità dei pubblici ufficiali sono diverse da un ufficio all'altro; sono molto diverse le responsabilità di un funzionario di pubblica sicurezza, da quelle di un impiegato postale, e quindi il grado di responsabilità di ogni singolo

impiegato non può essere stabilito che dai regolamenti specia di og n amministrazione.

Qui potremo fare qualunque dichiarazione di principi astratti, ma essa non avrebbe alcuna applicazione pratica: sarebbe come la definizione della responsabilità ministeriale che è nello Statuto, niente di più.

MIRABELLI. Anche lei nel 1883 voleva questa legge appunto a proposito della legge sullo stato giuridico.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma poichè sono passati venticinque anni, ed io ho seguito a studiare e ad acquistare esperienza, (*Si ride*) osservo che queste affermazioni indeterminate di principi non portano ad alcuna conseguenza tranne che a far nascere qualche equivoco. Quindi della questione della responsabilità ministeriale, non è questo il momento di parlarne, e del resto è evidente la difficoltà enorme di stabilire questo principio; perchè, o si tratta di responsabilità penale, ed allora v'è la legge comune, è la Camera che accusa i ministri davanti all'Alta Corte, o li deferisce all'autorità giudiziaria; o, invece, si tratta di negligenza o di errori nell'amministrazione, ed il giudice è il Parlamento e la sanzione è il tornare di quei ministri al proprio banco di deputati, o di senatori. (*Interruzione del deputato Mirabelli*). Creda pure, onorevole Mirabelli, che, se si volesse applicare una pena a tutti quelli che essendo ministri, abbiano commesso un errore, non vi sarebbe più in libertà alcuno di quelli che sono stati ministri. (*Si ride*). D'infalibili non ve ne sono, e nemmeno gli ex-ministri, evidentemente.

Vengo alla conclusione. Io non posso accettare alcuno di questi ordini del giorno, perchè tutti si oppongono al passaggio alla discussione degli articoli, ed io invece prego la Camera che alla discussione degli articoli si voglia passare.

PRESIDENTE. Ora interrogherò i proponenti degli ordini del giorno.

Onorevole Turati, insiste nel suo ordine del giorno?

TURATI. Insisto, perchè se l'onorevole Giolitti avesse mostrato di consentire alla accettazione di qualche emendamento su qualche punto principale della legge, avremmo potuto anche noi aderire al passaggio alla discussione degli articoli. Ma poichè questo non è, e il disegno di legge non ha trovato nessun deputato, tranne il relatore,

che lo difendesse, noi insistiamo nel proposito di respingerlo in blocco.

PRESIDENTE. Onorevole Giulio Alessio?...

ALESSIO GIULIO. Ritiro il mio ordine del giorno e mi associo a quello dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Onorevole Viazzi?...

VIAZZI. Mi associo all'ordine del giorno Turati.

PRESIDENTE. Onorevole Mirabelli?...

MIRABELLI. Ritiro il mio ordine del giorno e mi essocio anche io a quello dell'onorevole Turati.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti?...

PESCETTI. Essendo stata improvvisamente chiesta la chiusura, e non potendo perciò svolgere il mio ordine del giorno, mi associo a quello dell'onorevole Turati, e mi riservo di sviluppare negli articoli la sostanza dell'ordine del giorno che avevo presentato.

PRESIDENTE. Allora non resta che l'ordine del giorno dell'onorevole Turati ed altri che rileggo:

La Camera, convinta che il disegno di legge, mentre non risolve sostanzialmente il problema degli impiegati in rapporto ai grandi interessi dei pubblici servizi e lede a danno degli impiegati guarentigie comuni a tutti i cittadini; delibera di non passare alla discussione degli articoli.

Turati, Sacchi, Barzilai, Battelli, Bissolati, Colajanni, Costa Andrea, De Felice-Giuffrida, Gattorno, Mira, Montemartini, Morgari, Pozzato, Tasca, Treves, De Andreis, Agnini, Berenini, Romussi, Pennati, Angiolini, Vicini, Meritani, Sichel, Pinna, Zerboglio, Chiesa, Borciani, Ferri Giacomo, Mirabelli, Ferrarini, Fera.

Su quest'ordine del giorno è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli: Chiesa, Trevés, Zerboglio, Pescetti, Pinna, Mirabelli, Colajanni, Gaudenzi, Gattorno, Ferrarini, Campi Numa, Sichel, Romussi, Costa Andrea, Nitti, Rondani e Agnini.

Come la Camera ha udito, l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che il Governo non accetta l'ordine del giorno Turati.

Coloro che accettano l'ordine del giorno dell'onorevole Turati risponderanno: sì. Coloro che non l'accettano risponderanno: no.

Prendano posto e facciano silenzio, onorevoli colleghi.

Si faccia la chiama.

MORANDO, segretario, fa la chiama:

Rispondono sì:

Agnini — Alessio Giulio.

Barzilai — Battelli — Bissolati — Borghese.

Campi Numa — Celli — Chiesa — Colajanni — Comandini — Costa Andrea — Credaro.

De Felice-Giuffrida.

Ferrarini — Fradeletto.

Gattorno — Gaudenzi.

Meritani — Mira — Mirabelli — Montemartini — Morgari.

Nitti.

Pala — Pansini — Pantano — Pennati — Pescetti — Pinchia — Pinna — Pozzato.

Raccuini — Raineri — Rampoldi — Romussi — Rondani.

Sacchi — Sichel — Silva.

Tasca — Todeschini — Treves — Turati.

Valeri — Viazzi.

Zabeo — Zaccagnino — Zerboglio.

Rispondono no:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Albasini — Albertini — Arigò — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barraeco — Bastogi — Battaglieri — Benaglio — Bergamasco — Bernini — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biancheri — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Botteri — Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Bucelli.

Calissano — Calleri — Camera — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Casuto — Castiglioni — Cavagnari — Cesesia — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chimirri — Chiozzi — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimatei — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colosimo — Cornaggia — Cornalba — Cottafavi — Crespi Silvio — Croce — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Onorio — De Marinis — De Nobili — De Novellis — De Seta — Di Cambiano — Di Sant'Onofrio — Di Stefano Giuseppe — Di Trabia.

Fabri — Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Alfonso — Fasce — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Florena — Fortis — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Giaccone — Giardina — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Gorio — Greppi — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Guerci — Guerritore — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Manno — Manna — Mantovani — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marescalchi — Margaria — Marghieri — Marinuzzi — Mariotti — Marzotto — Masi — Masselli — Materi — Mazzitelli — Meardi — Medici — Melli — Mendaja — Mezzanotte — Montauti — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Negri de Salvi — Niccolini — Nuvoioni.

Odorico — Orioles.

Pais-Serra — Paniè — Papadopoli — Pascale — Pastore — Pellerano — Personè — Pistoja — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quistini.

Rasponi — Rava — Ravaschieri — Rebaudengo — Reggio — Ridola — Rienzi — Rocco — Rochira — Ronchetti — Roselli — Rossi Luigi — Rota Attilio — Rota Francesco — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Saiandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorticarini-Coppola — Silj — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier —

Spallanzani — Squitti — Staglianò — Stopato.

Talamo — Tanari — Tecchio — Tedesco — Turbiglio.

Valentino — Valli Eugenio — Venezia — Villa.

Sono in congedo:

Arnaboldi.

Ballarini — Bettolo — Borsarelli.

Campi Emilio — Carnazza — Cortese — Costa-Zenoglio.

Danieli — D'Aronco — De Asarta — Di Lorenzo.

Fani — Farinet Francesco — Francicava.

Gussoni.

Loero.

Majorana Angelo — Malvezzi — Mauri.

Pipitone — Poggi.

Reggio — Rastelli — Rizza Evangelista

— Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Gaetano — Rovasenda.

Santamaria.

Testasecca.

Ventura.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Bottacchi.

De Luca Paolo — Di Rudinì Antonio — Donati.

Massimini — Modestino — Monti-Guarneri.

Pilacci — Pini.

Resta-Pallavicino — Rizzo — Rossi Enrico — Rossi Teofilo.

Spirito Beniamino.

Assenti per ufficio pubblico:

Rizzetti.

Torrigiani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale sull'ordine del giorno presentato dall'onorevole Turati ed altri.

Votanti 300

Maggioranza 151

Hanno risposto *si* 49

Hanno risposto *no* 251

(La Camera non approva l'ordine del giorno del deputato Turati ed altri — Commenti).

Passeremo ora alla discussione degli articoli;

Art. 1.

Gli impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione, come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvii diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.

Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso gli impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

Gli onorevoli Turati e Ferri Giacomo hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« Al comma primo, dopo le parole: non provvedano diversamente, *sostituire*: in quattro categorie: amministrativi, di ragioneria, di ordine e subalterni.

« All'ultimo comma, dopo le parole: è firmato personalmente dal ministro, *aggiungere*: sul parere del Consiglio di amministrazione ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

TURATI. L'articolo 1° è fondamentale in questa legge sebbene, forse perchè le definizioni sono pericolose, non definisce che cosa l'impiegato sia.

Esso stabilisce però come l'impiegato sia nominato: vi sono gerarchie, classi, gradi, vi è l'anzianità, e si computa questa anzianità.

Gli impiegati hanno scritto memoriali per fare le loro osservazioni su questa legge, tentando così di supplire a quella che è una vera lacuna della procedura dalla formazione di questa legge, che cioè essa fu compilata, e forse per questo essa ha trovato tanti ardenti difensori in quest'aula e fuori, senza interpellare menomamente la classe interessata, rompendosi così la bella tradizione che si era iniziata in questi ultimi anni per cui, quando si faceva una legge che riguardasse certi organismi, si interrogavano, si interpellavano, si consultavano gli interessati, che sono i tecnici, i conoscitori veri, i maneggiatori quotidiani di quei congegni ed organismi.

Questo si fece per la legge degli insegnanti medi, dei magistrati, per la legge dei cancellieri; questo si fece, in una forma o nell'altra, nominando Commissioni ufficiali, o interpellando officiosamente gli interessati.

Ma per l'organico degli organici, per la legge delle leggi, per lo statuto generale degli uffici, a questo principio si è creduto di derogare, e perciò si è fatta una legge così poco difesa, così mal trangugiata, e che non sarà applicata.

Ad ogni modo tutto questo è una parentesi.

Gli impiegati, dunque, delegandosi da sé, in fretta, per la ragione di competenza, che sentono in sé stessi, a criticare questa legge, hanno, anche su questo articolo 1°, mandato osservazioni che meritano di essere rilevate.

Una delle prime osservazioni è precisamente questa: ci sono impiegati dello Stato che appartengono a categorie determinate, e che sono nominati secondo l'ordinamento dei servizi.

Ma questo ordinamento dei servizi è già stabilito in modo che si esigono per certe determinate categorie, determinati titoli. E giacché fate la legge, che tende a riassumere le varie esperienze di questi anni, determinate quali siano i titoli che abilitino ad entrare in determinate categorie.

Che cosa significa fare una legge, in cui si dice che ci si riferisce ai regolamenti? Tanto valeva starcene quieti ai regolamenti se, secondo le osservazioni del presidente

del Consiglio, essi davano tanto più ampi poteri al Governo di quelli che esso non abbia per questa legge.

Ma poichè il Governo fu preso da questa frenesia di diminuirsi nei suoi poteri ed ha voluto fare questa legge per porre a se stesso dei limiti, per difendersi dalla tentazione di essere dispotico, tiranno, arbitrario, poichè è entrato in questa via di auto-spo-destamento, di auto-castrazione, poteva stabilire almeno la cosa più elementare, cioè quali siano i titoli che occorrono per diventare segretario, ragioniere o ufficiale d'ordine nelle amministrazioni.

E — dicevano gli impiegati — modellando questi concetti sui regolamenti, si poteva stabilire che, ad esempio, per la prima categoria occorre la laurea, per la seconda nella carriera amministrativa o di ragioneria almeno la licenza media superiore, per quella dell'ufficiale d'ordine almeno la licenza media inferiore.

Io ho voluto fare questa osservazione specialmente per mostrare la inorganicità assoluta della legge che non definisce l'impiegato nè stabilisce quali siano i titoli occorrenti per entrare nelle varie categorie e non definisce il carattere di quello che è la base di tutto l'edificio, cioè delle categorie degli uffici; ma dal canto mio non ho presentato emendamenti e nemmeno li hanno presentati i miei amici perchè non abbiamo la cineseria di professare eccessivo rispetto alla laurea, alle licenze ed agli altri pezzi di carta che attestano o dovrebbero attestare l'assiduità scolastica.

Mi sembra però che il Ministero, il quale vede dall'alto l'andamento delle carriere, se anche è passato sopra a questa opportunità di stabilire i titoli che rendono abili a determinate categorie di impieghi, avrebbe potuto farsi carico di un altro fatto, relativo al computo dell'anzianità.

La carriera degli impiegati è fatta essenzialmente per anzianità: uno dei modi per procedere avanti quando non v'è demerito e quando non si fanno i voli acrobatici per merito distinto, è appunto l'anzianità. Questo nel nostro sistema ordinario.

Ora l'articolo primo, al suo quarto comma, stabilisce che nel computo dell'anzianità debba essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia: il che vuol dire che chi, per motivi di famiglia, per una disgrazia, ha dovuto subire il danno di abbandonare l'ufficio e di perdere il proprio sti-

pendio, ha anche il danno di vedersi ritardata la promozione e la pensione.

Ora, se questa fosse la massima adottata per tutti gli impiegati dello Stato, essa si potrebbe discutere (io non mi sento abbastanza tecnico per vedere tutte le ragioni pro e contro); ma in altre leggi si è stabilito che l'aspettativa per motivi di famiglia soltanto allora non si computa a costituire l'anzianità quando duri per tempo superiore ad un anno.

Questo è, per esempio, stabilito nella legge 24 dicembre 1895, n. 597 che riguarda gli ufficiali di terra e di mare.

Il Parlamento ha dunque ritenuto che l'aspettativa per motivi di famiglia non debba danneggiare l'anzianità se non oltrepassa un certo periodo di tempo, un anno: questo ha ritenuto per la rispettabilissima classe degli ufficiali.

E allora, se questo principio fu già riconosciuto buono dal Parlamento e fu stabilito a favore di una determinata classe di impiegati dello Stato, perchè il Parlamento, a distanza di pochi anni, disconosce il principio stesso in una legge che deve essere di perequazione, che dovrebbe riassumere il meglio dei vari ordinamenti ed estendere a tutti i funzionari quello che si è sperimentato buono e che il Parlamento ha già sanzionato per alcuni? Perchè fare invece una odiosa sperequazione in danno degli impiegati civili ed a favore degli ufficiali di terra e di mare?

Ripeto: tutto questo mi sembra una anomalia, ma anche su questo non ho presentato emendamenti, perchè abbiamo calcolato che, se tutte le mende che abbiamo trovato in questa legge, avessimo voluto rinchiuderle in altrettanti emendamenti, questi sarebbero stati più di 200. Quindi abbiamo fatto una riduzione, come nei fallimenti, al 25 per cento.

Ma per coloro che tengono all'uguaglianza di trattamento fra gli impiegati dello Stato, per coloro che tengono alla dignità del Parlamento verso le sue deliberazioni, che non vogliono che questa legge venga pur maculata da un carattere odioso, di fronte ad una parte degli impiegati, queste mende sono tali da indurli forse a respingere l'articolo, se non verrà emendato. E tanto più il principio che il Parlamento ha ammesso in favore degli ufficiali di terra e di mare dovrebbe essere esteso a tutti gli impiegati, inquantochè perdere

l'anzianità, dati i nostri sistemi di ruoli chiusi, ha conseguenze gravissime.

In alcuni casi, la perdita di qualche mese di anzianità, perchè si è mutato l'organico, per una quantità di quelle complicate ragioni che i tecnici degli organici sanno, importa una ripercussione enorme sulla carriera ed equivale ad una punizione gravissima. È quindi naturale, mi sembra, che non sia questa materia lasciata senza un accurato studio, ma sia trattata con molta cura.

Per queste ragioni abbiamo proposto un emendamento affinché i provvedimenti sui ricorsi fatti dagli impiegati, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità in seguito alla pubblicazione dei ruoli, che la legge, molto opportunamente, stabilisce sia fatta ogni anno nelle tabelle, siano firmati personalmente dal ministro, ma dietro parere del Consiglio di amministrazione. È una materia fondamentale, una materia giuridica.

Voi avete stabilito nella vostra legge un Consiglio di amministrazione formato dai direttori generali dei vari Ministeri, che esercita le sue funzioni sostanzialmente col dare dei pareri sopra la carriera dei funzionari. Perchè non incaricherete questo Consiglio di amministrazione, di dare questi pareri, e lascerete il solo ministro, che in fondo dovrà pure fidarsi di qualcun altro, perchè difficilmente sarà il tecnico in questa materia? Perchè toglierete al Consiglio di amministrazione la potestà di dare un parere consultivo, almeno, sulla pubblicazione dei ruoli di anzianità?

Ma tutte queste questioni sono minime, di fronte all'altra che ho già sfiorato nella discussione generale e di cui devo brevisimamente riparlare, per dare ragione del primo nostro emendamento.

Voi, signori del Governo, in questo momento, date lo statuto agli impiegati d'Italia.

Voi vi affrettate a dire che questi impiegati devono ora costituire la categoria amministrativa, di carriera e di ordine. Senonchè tutti sanno che negli uffici dello Stato, alla dipendenza di tutti i Ministeri, vi è un'altra categoria di impiegati, che noi abbiamo sempre ritenuto come impiegati, dello Stato, e non salariati come i lavoratori delle industrie nei singoli stabilimenti, che hanno i doveri degli impiegati, a cui, fino a ieri almeno, provvedeva per la tarda vecchiaia la legge delle pensioni unica per

tutti gli impiegati dello Stato; e sono le classiche categorie cosiddette dei subalterni, numerosissimi nelle poste e telegrafi, numerosi nell'istruzione, meno numerosi in altri Ministeri come agli esteri ed all'interno. Ad ogni modo sono parecchie migliaia di individui nella famiglia degli impiegati.

Per costoro, io domandavo nella discussione generale; valgono i doveri che voi sancite in questa legge? Li considerate come operai, come semplici avventizi che potete prendere e mandar via?

Sono essi dei semplici operai? No: tutta la tradizione di questo ufficio dice di no, il fatto stesso che i loro diritti ed i loro doveri sono contemplati nel regolamento, dice di no.

Dice di no il fatto che essi hanno diritto di passare alle categorie superiori sotto determinate condizioni, con determinati esami o titoli. Sono della stessa stoffa, sono della stessa materia, servono lo stesso ufficio, sono una molecola della stessa anima che è la vostra amministrazione.

Ed allora perchè li escludete da una legge che deve essere guarentigia non solo dei loro doveri ma anche dei loro diritti? Li escludete perchè sono i più miseri, perchè sono quelli meno pagati? Evidentemente questa è una omissione che non si capisce, che non si spiega.

Come si troveranno domani costoro? In quale limbo si troveranno? Che cosa risponderemo loro quando essi verranno (perchè io penso all'avvenire) essi verranno da noi e ci diranno: ma noi che cosa siamo oggi? Ieri eravamo degli impiegati, ma oggi che cosa siamo, dal momento che lo stato giuridico ci ha escluso dai propri quadri, che lo Stato ci ha escluso dal proprio Regno?

Io ho accennato nella discussione generale come vedessi, forse per una antica consuetudine di pensiero materialistico, come vedessi le unghie fiscali sotto questa meditata esclusione. Si pensa già di escluderli dal trattamento della vecchiaia, dalla pensione, e quindi si dice: escludiamoli dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati.

Or bene io dico: se questo si vuol fare, se questa è la vera ragione della loro esclusione (e lo desumo dal fatto che si è cominciato a fare per i portalettere), se questa è la vera ragione, il Parlamento lo dichiara, ma non in una forma negativa, lo dichiara brutalmente: i più miseri dei nostri

impiegati non avranno trattamento di vecchiaia; vogliamo escludere questa povera gente dalla sicurezza, dopo di aver servito lo Stato per trenta o quarant'anni, di non dovere essere ricoverati in un ospizio o che, morendo, non lascieranno le loro vedove, le loro famiglie nelle più tristi condizioni.

Sia un atto positivo questo, se mutiamo tutta la legislazione nostra unicamente per escludere da tutti i benefici della previdenza di Stato i più miseri dei nostri lavoratori, i più bisognosi, i meno armati per la vita.

Non facciamolo con una semplice omissione, ma facciamolo con una dichiarazione positiva, e ad ogni modo, comunque si faccia, sia ben chiaro che questa è una conseguenza della legge.

D'ora innanzi i subalterni non saranno più impiegati, lo furono fino a ieri, non lo saranno più domani.

Domanderemo a loro tutti i doveri, ma non riconosceremo loro alcun diritto.

Queste sono per il primo articolo le mende di questa legge, la quale si mantiene coerente di articolo in articolo fino alla fine in questo suo carattere antidemocratico e antigiuridico.

Io perciò raccomando alla Camera la votazione per alzata e seduta dei due emendamenti che ho proposto ed illustrato. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. E l'articolo aggiuntivo?

TURATI. L'articolo aggiuntivo non merita un lungo discorso.

C'è una legge già, mi pare, la quale stabilisce che non si possano modificare gli organici se non per legge; ed io così tenero di questo progetto ho voluto consigliare che questa norma venga accolta anche in esso, stabilendosi che i ruoli organici delle amministrazioni dello Stato non possano essere modificati se non per legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Risponderò brevemente alle varie questioni sollevate dall'onorevole Turati, cominciando dall'ultima, perchè è quella, alla quale egli ha dato maggiore importanza.

L'onorevole Turati vorrebbe aggiungere al disegno di legge queste parole: che le carriere sono divise in quattro, anzichè in tre categorie, aggiungendo quella dei subalterni. Ora io debbo osservargli che per gli impiegati civili si segue precisamente lo stesso sistema che si è seguito per i mili-

tari. V'è una legge sullo stato degli ufficiali, nella quale non si parla affatto dei sottufficiali dell'esercito. Così avviene nella Amministrazione civile, e tutti indistintamente i disegni di legge presentati in questa materia da oltre quarant'anni a questa parte trattano di carriere di concetto, di ragioneria e di ordine, perchè quelli sono gl'impiegati interni, pei quali bisogna regolare l'entrata in carriera per esame, le promozioni in proporzione, parte per merito, parte per anzianità, e infine stabilire una serie di norme che agli impiegati subalterni, cioè inservienti, ecc. non sarebbero applicabili. Io tengo però a dichiarare nel modo il più formale che non si diminuisce in alcun modo il diritto che attualmente hanno queste categorie, perchè la legge sulle pensioni non è in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, modificata dalla legge che sta dinanzi alla Camera.

Adunque, noi non togliamo assolutamente nulla. Io non contesto che sarà possibile fare un'altra legge speciale per i subalterni; comè si è fatto per l'esercito una legge speciale per i sottufficiali; ma sono argomenti sostanzialmente distinti, che sono stati sempre tali nella legislazione italiana, e che non sarebbe possibile ora confondere, perchè si tratta di materie che non hanno analogia una coll'altra.

E vengo alle altre osservazioni e proposte dell'onorevole Turati. Egli ha osservato che, nell'articolo di legge che stiamo discutendo, è detto che nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia, ovvero sospeso (di questo non ha parlato, perchè si capisce che chi è sospeso non è in servizio). Per qual ragione all'impiegato che chiede per ragioni di famiglia, cioè per *comodo proprio* l'aspettativa, quel tempo che egli passa a casa sua, senza lavorare per conto dello Stato, dovrebbe esser computato nell'anzianità? Mi sembra giusto che gli altri che continuano a lavorare anche per lui, gli passino innanzi.

Io ricordo che anche l'onorevole Colajanni, parlando, trovò che questa era una disposizione giustissima, perchè l'impiegato che sta a casa sua, per comodo suo, è logico che non possa vantare un'anzianità, e che non si possa fare l'illusione di credere che ha servito, mentre è stato ad attendere agli affari suoi. Ma l'onorevole Turati ha fatto l'obiezione sotto un altro punto di vista, ed

ha detto: per i militari si computa lo stato di aspettativa per ragione di famiglia, purchè questo non duri un anno. Ed è vero; ma bisogna completare il confronto. Per i militari è stabilito che non si computa l'aspettativa per ragioni di famiglia, nè l'aspettativa per ragioni di salute quando questa non ecceda un anno. Ma quando eccede il termine di un anno, si computa tanto l'aspettativa per ragioni di famiglia quanto l'aspettativa per ragioni di salute. Ora se noi applicassimo agli impiegati civili la disposizione che v'è per i militari, quale sarebbe la conseguenza? Che mentre con questa legge si viene a dire che l'impiegato che sta in aspettativa per ragioni di salute, indipendentemente quindi dalla sua volontà, non perde mai la sua anzianità, si verrebbe invece a stabilire che, se questa aspettativa supera un anno, sommando insieme tutte le aspettative che ha avuto, egli perderebbe, come è stabilito per i militari, l'anzianità.

Dunque noi, con questa disposizione di legge verremmo a fare un beneficio all'impiegato che sta a casa sua, per comodo proprio, e verremmo ad arrecare danno, e grave, all'impiegato che per ragioni di salute, cioè indipendentemente dalla sua volontà e per forza maggiore, è costretto a farsi mettere in aspettativa. Perciò io credo che, se l'onorevole Turati considererà che lo applicare agli impiegati civili la disposizione che è in vigore per i militari, anzichè essere un beneficio sarebbe un danno, e sarebbe un danno per quelli che sono più degni di riguardo, cioè quelli che sono in aspettativa per ragioni di salute, egli stesso non insisterà in questa proposta.

E vengo alla terza proposta. A proposito sempre dell'anzianità degli impiegati, vien stabilito che si deve pubblicare ogni anno il ruolo di anzianità, affinchè ciascun impiegato possa constatare se gli è stato assegnato il posto che gli spetta. Nel termine di 60 giorni da questa pubblicazione, l'impiegato può ricorrere al ministro, per ottenere la rettifica della posizione di sua anzianità. Risolto il ricorso, il provvedimento, firmato personalmente dal ministro, diventa definitivo.

L'onorevole Turati vorrebbe che si aggiungesse che il ministro delibera all'uopo sul parere del Consiglio d'amministrazione. Io credo, in primo luogo, che egli non abbia tenuto conto di una circostanza gravissima, ed è questa: che, quando nella legge si dice che il provvedimento del ministro è defini-

tivo, questo significa che da quel momento l'impiegato ha il diritto di ricorrere alla quarta sezione del Consiglio di Stato, e di far giudicare in via contenziosa sul decreto del ministro. Quindi è garantito, nel modo più assoluto, il diritto dell'impiegato, perchè egli dopo le decisioni del ministro ha il diritto di ricorrere alla quarta sezione predetta.

Ora il parere del Consiglio di amministrazione si comprende quando si tratti di materia di apprezzamento, quando si deve giudicare del grado di capacità di un impiegato, dei servizi che ha reso, ed allora è naturale che si sentano i direttori generali, i quali sono in grado di dare un giudizio di fatto. Ma qui si tratta invece di una mera questione di diritto; si tratta di vedere se debba prevalere una qualità precedente ad un'altra, se il decreto dell'uno sia anteriore a quello dell'altro. Si tratta, insomma, di questione di diritto, ed allora non c'è alcuna ragione di fare intervenire il Consiglio d'amministrazione, che deve dare il parere soltanto, ripeto, sulle questioni d'apprezzamento.

È del resto questo non ha alcuna importanza per la ragione semplicissima che, dopo il decreto definitivo del ministro, all'interessato è aperto il ricorso alla quarta sezione, la quale giudicherà in via contenziosa.

Quanto poi all'altra proposta di aggiungere che i ruoli degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato non possono essere modificati se non per legge, l'onorevole Turati ha giustamente ricordato che esiste una legge speciale, la quale contiene questo principio.

La legge che ho sott'occhio è quella dell'11 luglio 1904. Siccome porta la mia firma, me ne rammento in modo esatto.

Quella legge ha dovuto tener conto di certe circostanze specialissime, in cui non è possibile (quando, per esempio, si tratta di servizi nei quali occorre aumentare improvvisamente una data categoria di funzionari) applicare il principio generale che ora vorrebbe porre avanti l'onorevole Turati.

Del resto poi nella ricordata legge si soggiunge: « Possono però farsi per decreto reale le soppressioni di posti e le creazioni di posti nuovi, quando siano conseguenza della soppressione o creazione di nuovi uffici fatti in virtù di poteri che per legge spettano al

Governo e dentro i limiti della spesa approvata col bilancio ».

Quindi il proclamare puramente e semplicemente che non si possono fare modificazioni, se non per legge, produrrebbe degli inconvenienti gravissimi per alcuni servizi; inconvenienti a cui ha riparato questa clausola della legge speciale.

Ma vado più in là. La proposta dell'onorevole Turati sarebbe una diminuzione di garanzia per questa ragione, e cioè che la legge già in vigore richiede, per l'aumento degli organici, la legge speciale, stabilisce cioè che non si possa modificare il ruolo organico soltanto con la legge del bilancio.

E questa determinazione fu suggerita dalla necessità di un riguardo all'altro ramo del Parlamento, che, per consuetudine costituzionale, non modifica i bilanci. E per far sì che le leggi che modificano gli organici fossero discusse serenamente da tutti e due i rami del Parlamento, si stabilì con quella legge che non possa modificarsi, nè il numero dei Ministeri, nè gli organici, se non per legge speciale. Se si adottasse la formula proposta dall'onorevole Turati, la quale suonerebbe che i ruoli organici dell'amministrazione dello Stato non possono essere modificati se non per legge, noi faremmo un passo indietro, cioè verremmo di nuovo a stabilire, che la legge del bilancio, la quale è una legge come tutte le altre, potrebbe modificare gli organici.

Io credo che, di fronte a queste considerazioni, l'onorevole Turati potrebbe non insistere nel suo emendamento, in questo e negli altri, i quali ritengo non porterebbero assolutamente alcun vantaggio agli impiegati.

PRESIDENTE. Onorevole Turati, insiste nei suoi emendamenti?

TURATI. Non posso replicare, perchè il regolamento lo vieta, ma insisto perchè siano posti in votazione per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Turati propone un emendamento al primo capoverso, nel senso di sostituire alla tre categorie, quattro categorie: amministrativa, di ragioneria, di ordine e dei subalterni.

Il Governo, come la Camera ha udito, non accetta questo emendamento.

Lo metto a partito.

(La Camera non approva l'emendamento del deputato Turati).

L'onorevole Turati ha proposto poi una aggiunta all'ultimo comma. Dopo le parole « e firmato personalmente dal ministro » propone che si aggiunga « sul parere del Consiglio di amministrazione ».

Anche quest'aggiunta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

La metto a partito.

(La Camera non approva l'aggiunta del deputato Turati).

L'onorevole Turati propone poi un articolo 1 bis di cui do lettura:

« I ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato non possono essere modificati se non per legge ».

L'onorevole presidente del Consiglio ha spiegato le ragioni che vietano al Governo di accettare quest'articolo aggiuntivo.

Lo metto a partito.

(La Camera non approva l'articolo aggiuntivo del deputato Turati).

Ora dovremmo procedere alla discussione dell'articolo 2, sul quale sono state presentate altre proposte dall'onorevole Turati e da altri.

Domando alla Camera se intenda di procedere nella discussione o di rimetterla a domani.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Andiamo avanti!

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione:

Art. 2.

Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle Amministrazioni dipendenti.

Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna Amministrazione, può trasferire d'ufficio o sopra domanda gli impiegati dall'Amministrazione centrale nelle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purchè il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado e stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.

Nessun impiegato può ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorchè proprio di un grado superiore al suo.

A questo articolo l'onorevole Turati propone di aggiungere dopo il primo comma:

« Qualora lo consenta l'omogeneità delle

funzioni, il ruolo sarà unico per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e per quelli degli uffici dipendenti ».

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

TURATI. Questo articolo 2 presenta una delle questioni più importanti della legge, cioè quella dei ruoli.

Se il Governo avesse, come io accennavo testè, seguito il metodo, che mi sembra buono, di interrogare gli interessati prima di cucinarli a dovere (Oooh! — Interruzioni — *Ilarità*) certamente questa legge non ignorerebbe quella che è una delle più importanti e più mature questioni nella organizzazione degli uffici che esistono in questo momento in Italia, la questione cioè così detta dei ruoli aperti e dei ruoli chiusi; questione che già è stata agitata in Parlamento, questione discussa dalla Giunta generale del bilancio e dagli stessi ministri, questione di capitale importanza per questa legge e per questo articolo.

In occasione dello svolgimento della nostra mozione, l'8 giugno scorso, intorno alla riforma degli uffici, parecchi di noi, ed anche parecchi del centro parlamentare, con diverso stile, ma d'accordo alla sostanza, domandarono in fondo una riforma organica dell'amministrazione, quella riforma organica a cui non solo non ci avviciniamo, ma da cui ci allontaniamo col presente disegno di legge.

Anche allora si fece una discussione, ed anche allora ci trovammo in questa strana situazione: che non ci si capiva a vicenda tanto che l'onorevole presidente del Consiglio, che pure ha tanti anni di funzionariato (tanto per lavoro ordinario quanto per lavoro straordinario che ora pare accenni a diventare ordinario) (*Si ride*) pareva che non avesse una cognizione adeguata della questione; cosicchè, mentre io sosteneva la necessità di riformare l'amministrazione col sistema dei ruoli aperti, egli cadde in un equivoco d'interpretazione.

Egli parlò dei ruoli aperti come se questi significassero la possibilità per il Governo di introdurre *ad libitum* nell'amministrazione quanti più impiegati fosse possibile...

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Spiegherò che l'equivoco è stato suo e non mio.

TURATI. Dico questo semplicemente per accennare all'importanza della questione ed alla necessità di discuterla, poichè è

veramente qui che dovrebbe essere l'anima di una legge giuridica.

Se noi vogliamo fare una legge giuridica di pura forma, una legge puramente verbale, allora non discuteremo nulla.

Ma, se il diritto deve riassumere ed aiutare una determinata azione, se deve essere una cosa e non una parola, un fatto e non un pezzo di carta, se non deve essere un giuoco accademico, ma il riflesso di un fenomeno reale, sociale, allora sono queste le questioni che la legge dovrebbe risolvere.

Or bene, abbiamo di fronte alla nostra amministrazione, due grandi sistemi: uno, detto dei ruoli chiusi e l'altro dei ruoli che, sia pure per una cattiva abitudine, siamo convenuti di chiamare aperti.

Il ruolo chiuso lo conoscete: tanti impiegati quanti sono i posti. Per effetto del ruolo chiuso l'impiegato sta là, a studiare la graduatoria ed a pregare, ogni giorno, il Signore, se ci crede (se è fatalista, se ne rimette al fato), che mandi un colpo d'accidente al suo superiore. (*Commenti*)

Certamente lo farà col cuore, se non con la bocca, ma lo farà: perchè questo è l'unico modo di andare avanti.

E, siccome i posti superiori sono in minor numero dei posti inferiori, quindi uno studio accanito, terribile, bizantino, negli impiegati, per dimostrare che le necessità dell'amministrazione esigono un mutamento dei ruoli. Ed ogni mutamento dei ruoli vuol dire salti che si fanno, a schiere, nei posti più avanzati, per poi pensare ad un nuovo cambiamento d'organico. E l'organico è messo al servizio delle carriere, anzi che avere le carriere a servizio dell'organico.

Questo sistema, di cui abbiamo, in quaranta o cinquant'anni di vita nazionale, sperimentata l'assurdità intrinseca, i danni finanziari e l'ingiustizia, e che crea l'instabilità, la mancanza d'organicità e di logica, s'opponne al sistema delle promozioni automatiche per le quali ogni individuo, avendo la carriera segnata per gli aumenti da quadrienni, da quinquenni, vede progredire il proprio emolumento per decimi, per frazioni di stipendio col crescere dei bisogni della vita... della famiglia, assicurandosi, con venti o trent'anni di onesto e diligente lavoro il raddoppiamento dello stipendio. Egli non ha più da augurare nè la morte, nè il collocamento a riposo di nessuno. Ed in una grave relazione, che ci presentò l'onorevole Schanzer, circa la riforma delle po-

ste, egli ci dimostrò, con calcoli precisi e con grafici a colori, fatti non per analfabeti, ma per alfabeti che volessero leggere quella relazione e capirla anche nei grafici, ci dimostrò il grande vantaggio che questo sistema logico ha, di fronte al vecchio sistema; come col sistema degli avanzamenti periodici senza istituzione delle varie classi, sia pure con concorsi, con gli esami, con le varie categorie, con gli avanzamenti automatici si facesse un ottimo affare e si ottenesse anche una grande economia.

Ebbene io dico che questo è il momento d'affrontare questa grande questione. Ecco perchè noi dobbiamo d'ora innanzi, con qualche trattamento di transizione, per rispettare i diritti acquisiti, mutare sostanzialmente il sistema.

Ed allora si capisce che dal nuovo diritto debba nascere una riforma profonda, sostanziale degli ordinamenti nostri, dalla quale si possa venire al dinamismo della amministrazione. Ma lo stato attuale è peggiorato anche là dove l'articolo 2 dice che si mantiene la possibilità della parificazione dei diversi ruoli organici. Si ha un ruolo centrale ed un ruolo provinciale; e, fra questi due ruoli, paralleli, collaterali, si stabiliscono, poi, talune linee trasversali, talune parificazioni, lasciando all'arbitrio del ministro di far fare la *spoletta* agli impiegati, gettandoli dalle provincie al centro e dal centro alle provincie, passandoli di ruolo in ruolo, purchè vi siano i posti e purchè i posti si corrispondano in questa specie di misura, di equiparazione fittizia, convenzionale. Ora, tutto questo è, secondo il mio parere, assurdo, e minaccia i diritti degli impiegati, e rende di nessun effetto quella legge citata testè, a buon diritto rivendicandone la paternità e la gloria l'onorevole Giolitti, quella legge che impone allo Stato di non mutare gli organici senza una legge del Parlamento. Perchè, quando avete due organici, uno centrale e l'altro provinciale che evidentemente hanno delle graduazioni molto diverse, (in uno la carriera più rapida, nell'altro più lunga, in uno il numero dei posti di un certo grado maggiore e nell'altro minore); quando voi avete la facoltà di trasferire i vostri impiegati da un luogo all'altro, voi avete la possibilità di far fare dei salti acrobatici ad un impiegato mandandolo là dove le promozioni sono più prossime, danneggiando coloro che dalla stabilità del ruolo chiuso hanno per lo meno delle legittime aspettative, che fanno i cal-

coli della probabilità della morte, dei collocamenti a riposo, ecc., di coloro che hanno un certo diritto all'avanzamento.

Ond'è che voi distruggete la norma che impone gli organici siano fatti per legge; lasciate all'arbitrio il mezzo di migliorare la carriera degli uni, danneggiando la carriera degli altri.

Non credo neppure che a sì gravi inconvenienti si potrebbe rimediare con gli emendamenti proposti dai colleghi Guarracino, Nuvoloni ed altri, di esigere soltanto che il trasferimento di ruolo non possa farsi se non quando se ne faccia un altro in senso inverso, se non quando si faccia il cambio fra i due ruoli in modo che il numero dei posti rimanga identico.

Credo che si dovrebbe venire anzitutto all'attuazione pratica delle promozioni automatiche; ed allora anche i trasferimenti avrebbero il minimo effetto dannoso. Quando la carriera è assicurata automaticamente, indipendentemente dal fatto che vi siano più o meno impiegati in una data categoria, la ripartizione delle categorie, o non esisterebbe o sarebbe minima; esisterebbe per gradi, ma non esisterebbe nello spazio delle categorie.

In ogni caso, anche se non si ha il coraggio di affrontare questa questione fondamentale e di vederla applicata in tutte le amministrazioni, bisognerebbe avere almeno la logica di stabilire questo: che dove, come per esempio nel Ministero dell'interno, o che so io? nelle finanze, nei lavori pubblici, dove le funzioni, per il lavoro nel centro e nella provincia, sono identiche, analoghe, vi fosse un unico ruolo.

Capisco che l'amministrazione debba avere il diritto di trasferire gli impiegati da una residenza ad un'altra; capisco che possiate avere bisogno di trasferire dal centro alla provincia un impiegato e viceversa; capisco che il Governo debba avere la mano libera, perchè l'impiegato è fatto per lo Stato e non lo Stato per l'impiegato; ma allora approvate l'unicità dei ruoli, in modo che a pari grado ciascuno si trovi in pari condizioni del suo compagno in qualunque luogo sia.

Fino a che non avrete fatto questa unicità di ruoli, io credo che la facoltà dei trasferimenti è iniqua e non deve essere accettata. Da qui la ragione ed il significato dei due emendamenti da noi proposti, in cui si domanda che quando non vi sia la possibilità del ruolo unico, come torse in alcune am-

ministrazioni (non so se nella amministrazione dei lavori pubblici sia possibile avere unicità di ruolo fra il Genio civile ed il Ministero), ma dove non vi sia possibilità di questa unicità di ruoli, non vi sia neppure la possibilità di fare questi trasferimenti, i quali, anche fatti in buona fede danneggiano le carriere e rappresentano l'arbitrio nelle carriere medesime.

Da ultimo abbiamo presentato un altro emendamento a quest'articolo, per riparare ad un guaio, che è un vero scandalo nella vita delle nostre amministrazioni. Ogni momento, questa o quella amministrazione bandisce un concorso per esami o per titoli, a posti a cui possono aspirare gli impiegati dello Stato che si trovano in altre categorie, in posti inferiori. Si dice che costoro devono avere il diritto di prelazione sugli estranei, perchè si son mostrati diligenti, hanno preso possesso della tecnica ed è naturale che vadano avanti agli altri che vengono dal mondo della luna. Se non che, i nostri organici sono foggiate in modo che un povero ufficiale d'ordine che abbia dell'anzianità e si trovi già ad avere uno stipendio discreto, se egli aderisce al concorso e vince l'esame, passa alla categoria superiore; però è ricacciato nei posti più bassi, all'inizio, e deve perdere per i primi anni una parte dello stipendio che ha attualmente e non lo recupererà, se non a patto di vivere gli anni di Matusalemme, dopo 15 o 20 anni. Intanto quel guadagno che egli aveva, sul quale aveva foggiate il suo bilancio domestico, egli non lo ha più.

Quindi i migliori sono costretti a rifiutare questi vantaggi, che si riducono in un danno finanziario e l'Amministrazione è messa nella condizione di non poter profittare delle forze migliori che ha, di non poterle stimolare, di non poter mettere in posti di maggior gagliardia coloro che potrebbero convenientemente occuparli.

Orbene, quando abbiamo fatto degli organici, abbiamo sempre messo delle disposizioni transitorie, per cui, per quel momento, si autorizzava il ministro, facendo fare dei passaggi di categoria ad impiegati per concorsi, ad evitare loro questo danno, supplendo con degli assegni *ad personam* che verrebbero poi assorbiti da quei tali aumenti che, col passaggio di grado, verrebbero ad avere.

L'onorevole Schanzer può appunto attestare che abbiamo in questi giorni sul tappeto una questione di questo genere. Gli

ufficiali d'ordine delle poste possono concorrere ad una categoria superiore: i migliori danno l'esame, lo vincono; ma quando lo hanno vinto, devono perdere 200 o 300 lire per i primi anni, e quindi invocano dal ministro la facoltà di rimanere al posto dove erano prima.

Abbiamo di questi fatti continuamente. Ed allora perchè, mentre facciamo una legge, non provvediamo? Dato che è facile provvedere, provvediamo in un modo o in un altro. Io ho proposto quello molto semplice, degli assegni *ad personam* riassorbibili; forse il Governo che ha tanta più intelligenza di ciascuno di noi, che ha evidentemente esperienza maggiore della nostra, potrà proporre di meglio. Ad ogni modo credo che la questione debba essere affrontata e risolta.

La mancanza dei ruoli aperti e dei ruoli chiusi, l'iniquità che può nascere dalla promiscuità a capriccio di ruoli diversi, la mancanza di un provvedimento che permetta ai migliori di andare avanti e di servire meglio lo Stato, per una differenza di stipendio, mi fa concludere che questo articolo è assolutamente deficiente e mi consiglia a votare contro di esso, come mi consigliò a presentare gli emendamenti che ho proposti. (Bene! *dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli ha proposto il seguente emendamento:

Aggiungere in fine del secondo comma: e purchè al trasferimento dell'impiegato dall'amministrazione centrale alla provinciale corrisponda quella di un altro impiegato di pari grado dall'amministrazione provinciale a quella centrale.

Cimorelli, Guaraccino, Leone, Nuvoloni, Ferri Giacomo.

L'onorevole Cimorelli ha facoltà di svolgerlo.

CIMORELLI. Non occorrono molte parole per giustificare la disposizione aggiuntiva, che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

L'articolo 2 contiene una regola che costituisce una garanzia per gli impiegati, perchè la compilazione di una tabella annessa ai ruoli organici per ciascun Ministero determina la parificazione di grado degli impiegati delle amministrazioni centrali tra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.

Con la stessa tabella si cerca di ovviare

appunto a quegli inconvenienti ai quali alludeva l'onorevole Turati.

Quando una tabella stabilisce quale sia la corrispondenza dei gradi tra l'amministrazione centrale e la provinciale, non potrà un ministro compiere l'arbitrio, nel passaggio dall'amministrazione centrale alla provinciale, di dare a quell'impiegato che viene trasferito una situazione migliore di quella che lascia.

La tabella quindi è una garanzia per tutti, perchè si può immediatamente scoprire se il provvedimento è fatto nell'interesse del servizio o se nasconde invece un favore, che il ministro vuol concedere all'impiegato.

Ed aggiungo, che la norma svenunciata è esattissima, non potendosi impedire ad un ministro di trasferire un impiegato dall'amministrazione centrale all'amministrazione provinciale.

Il ministro deve avere facoltà di valutare la capacità di un funzionario e quindi di destinarlo all'ufficio a cui lo crede più adatto; ma è pure innegabile che il ministro potrebbe giovare gli impiegati dell'amministrazione centrale e danneggiare quelli dell'amministrazione provinciale.

Si deve intanto impedire un abuso, che sovente accade in tali passaggi, perchè tutti gli impiegati tendono a venire all'amministrazione centrale, tutti fanno ressa per venire all'amministrazione centrale, ma, poi che si è raggiunto tale intento, quando si fa vacante un posto nell'amministrazione provinciale allora quelli dell'amministrazione centrale cercano di occuparlo, e ci riescono perchè chi, come si suole osservare, sta vicino al sole, si riscalda.

Se vaca, ad esempio, un posto nell'amministrazione finanziaria provinciale, poniamo un posto di intendente di finanza, come avviene sovente, lo si vede richiesto e poi ottenuto da qualche impiegato che si trova nell'amministrazione centrale. E quindi se non si dà il contraccambio, se non si dà il corrispettivo all'amministrazione provinciale, ne deriva la conseguenza che l'interesse degli impiegati dell'amministrazione provinciale è danneggiato.

Per questo mi sono permesso di presentare il cennato emendamento. Io non ho la speranza di vedere accolta la proposta disposizione aggiuntiva, ma ho il desiderio, e sono sicuro che il ministro mi darà qualche affidamento. Comprendo bene che, non esistendo la detta tabella, il ministro po-

trebbe trasferire nell'amministrazione provinciale con un grado eguale l'impiegato dell'amministrazione centrale, ma potrebbe anche concedergli un grado superiore, ciò che, — una volta compilata la ripetuta tabella, non potrebbe fare, senza andare incontro a censure ed anche a vedere fatto segno di ricorso al Consiglio di Stato il suo provvedimento.

Fa d'uopo rispettare nel passaggio da una amministrazione all'altra i gradi e la tabella manifesterà in modo molto più sicuro che i gradi sono rispettati. Non manco pertanto di ripetere che non basta rispettare il grado dell'impiegato, cioè non diminuire il grado dell'impiegato nel caso di trasferimento, ma bisogna rispettare anche l'interesse della carriera. Quando ci sarà il contraccambio, quando ci sarà il compenso fra le due carriere, allora senza dubbio l'interesse delle due carriere viene ad essere salvaguardato. Accade per contrario che tutto si fa a vantaggio dei Ministeri e delle carriere centrali, ed osservo invece che il Governo dovrebbe garantire anche gli interessi degli impiegati di provincia. Per vero il maggior lavoro si compie nelle provincie. E sono gli impiegati provinciali quelli che studiamo ed apparecchiano tutto quello che poi viene riesaminato nei Ministeri.

Mi auguro quindi che il ministro voglia dare se non altro qualche sicuro affidamento agli impiegati provinciali, che non hanno i vantaggi della capitale e dell'amministrazione centrale e che fanno intanto il maggior lavoro, essendo essi quelli che difendono e garantiscono meglio di ogni altro l'interesse dello Stato e quello dei cittadini. Mi aspetto che per lo meno nel regolamento sia introdotta una norma, come quella da me proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE: Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Comincerò dallo spiegare quella frase, che l'onorevole Turati interpretò nel senso che io non avessi capito che cosa volessero dire ruoli aperti.

Io allora dissi questo, e lo ripeto, che io comprendo il sistema dei ruoli aperti in quelle amministrazioni nelle quali il numero dei funzionari per necessità assoluta è in aumento continuo: poste e ferrovie (cito i due esempi classici).

Supponiamo che nell'amministrazione delle poste non vi fosse il ruolo aperto, ma il ruolo chiuso, cioè tanti impiegati di prima

classe, tanti di seconda, tanti di terza, tanti di quarta e tanti di quinta classe. Che fosse fissato il loro numero nella legge e dovesse tuttavia questo ogni anno aumentarsi. Allora si sarebbe dovuto ogni anno venire alla Camera con un disegno di legge che aggiungesse al ruolo chiuso il numero dei posti necessari richiesto dalle esigenze del servizio.

Ora, siccome sarebbe impossibile nel sistema dei ruoli chiusi aggiungere tutti i posti esclusivamente nell'ultimo gradino, perchè altrimenti la carriera diventerebbe pessima, squilibrata, allora che cosa si sarebbe dovuto fare? Ogni anno si sarebbe dovuto venire alla Camera con un disegno di legge, che avesse aggiunto dei posti nei gradi superiori, in proporzione del numero, che esisteva nel ruolo in vigore.

Ne sarebbe derivato che gli impiegati di quelle amministrazioni avrebbero avuto una carriera estremamente rapida, ingiustamente rapida; perchè essi non avrebbero più avuto, come in tutte le altre carriere soltanto la possibilità di progredire a misura che si rende vacante un posto nella classe o grado superiore, ma avrebbero avuto tutti gli anni inoltre la quota di promozioni straordinarie in virtù dell'aumento dell'organico, che si sarebbe dovuto fare.

Io dissi allora, e lo ripeto oggi, che il ruolo aperto lo comprendo come una necessità; nell'interesse principalmente dello Stato, quando si tratta di una azienda di carattere industriale, che cresce di per sé e richiede l'aumento progressivo di impiegati.

Quindi il provvedimento del ruolo aperto è garanzia per lo Stato di non dare ad impiegati di carattere industriale, un aumento straordinario di promozioni. Ma se è giustificabile il ruolo aperto, anzi è una necessità sia per l'impiegato, che per lo Stato, in questo caso, negli altri casi non è assolutamente possibile, perchè si tratta di materie tutt'affatto diverse.

Si immaginerebbe l'onorevole Turati una magistratura a ruoli aperti, in modo che tutti i magistrati finissero per avere lo stesso grado, ed andassero avanti automaticamente acquistando dei gradi, che non esistono? Si immaginerebbe l'onorevole Turati la possibilità che il numero dei questori crescesse? Questo no! Si tratta di funzioni stabili, dell'esercizio di una sovranità, per cui è necessario che vi sia una carriera, regolata da concorsi.

Si immaginerebbe l'onorevole Turati che

un impiegato diventasse procuratore generale, o primo presidente di Corte di appello, o prefetto, per un semplice movimento automatico?

Ciò è impossibile! Il ruolo aperto, ottimo nelle carriere di carattere industriale, non è attuabile nelle carriere, alle quali si riferisce questa legge.

Questo ho voluto dire perchè non rimanesse nell'animo dell'onorevole Turati la persuasione che io in trenta o quaranta anni di vita pubblica non fossi arrivato a quel grado di intelligenza, che può occorrere per capire questa cosa.

TURATI. Se lo faccia spiegare dall'onorevole Schanzer! Io ho detto tutt'altra cosa!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Turati col suo primo emendamento propone che si dica così: « qualora lo consenta l'omogeneità delle funzioni, il ruolo sarà unico per gli impiegati delle Amministrazioni centrali e per quelli degli uffici dipendenti ».

L'onorevole Turati ammetterà innanzitutto che il dire, come linguaggio legislativo, « quando lo consenta l'omogeneità delle funzioni » è dire una frase di una elasticità pericolosa. Si tratta di materie, che questa legge rimanda a regolamenti speciali, perchè è necessario di disciplinare ciascuna carriera secondo la natura dei rispettivi uffici. Prendiamo ad esempio la carriera delle prefetture. Si da un esame per entrare nelle prefetture, si da un secondo esame per la promozione a consigliere, o primo segretario. Coloro, che sono dichiarati primi, hanno diritto di scegliere la carriera del Ministero, ma se vogliono stare in provincia, ne hanno il diritto.

Allora il Ministero chiama a fare parte dell'amministrazione centrale quelli, che vengono dopo per merito, e questo pare un criterio giusto. Non è però possibile estendere questo criterio a tutte le carriere, perchè molte sono di natura diversa. Io non potrei fondere la carriera della pubblica sicurezza con quella dell'interno, perchè al Ministero dell'interno, gli uffici che si occupano di pubblica sicurezza sono pochi; e se dovessi fare un ruolo unico, mi troverei, per esempio, funzionari di pubblica sicurezza a provvedere alle opere pie, o alla amministrazioni comunali o alla sanità pubblica; mi troverei cioè con dei funzionari che non avrebbero la competenza necessaria per il disimpegno delle mansioni

loro affidate. La seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Turati consiste in ciò. Egli teme che si verifichi che un impiegato d'ordine di carriera inferiore, arrivato ad un grado di anzianità considerevole, concorra per esame ad una carriera superiore; vinca il concorso, e, dopo si trovi che nell'impiego che ha vinto gode di uno stipendio inferiore a quello che aveva precedentemente.

Evidentemente è un caso molto raro che uno il quale ha un grado di istruzione relativamente inferiore, ed è rimasto lungamente nella carriera di ordine, abbia poi la probabilità di sostenere con successo un esame di concorso ad un posto di concetto; ma, d'altra parte, egli lo fa a suo rischio e pericolo, e se cerca di entrare in quella carriera e di scavalcare coloro che già vi appartenevano, egli fa certo benissimo, ma lo fa a suo rischio e pericolo.

Aggiungo che nulla vieta che nei regolamenti speciali si possa anche stabilire il principio di mantenere lo stipendio *ad personam*: non è necessaria per tanto una disposizione di legge; ma del resto, ripeto, io credo che il caso sia così eccezionalmente raro che non giustificerebbe nemmeno una disposizione apposita. Tanto più che coloro i quali concorrono a un dato posto lo fanno per loro volontà, e calcolano che conviene loro abbandonare un posto, per esempio, a tremila lire, per andare a prenderne un altro a 2,800, perchè sanno che in tal modo potranno salire molto più rapidamente e che sarà loro più agevole tutto il resto della carriera: quindi, non vedrei alcuna ragione di fare una eccezione in questo senso.

E vengo all'emendamento proposto dall'onorevole Cimorelli. Egli trova giusto che il Governo possa trasferire gli impiegati dall'amministrazione centrale in quella della provincia, ma vorrebbe stabilire con questa legge che ogniqualvolta se ne trasferisce uno da un ruolo ad un altro, si debba contemporaneamente trasferirne un altro a rovescio.

Ora, io metto la questione in questi termini: per esempio, il Ministero dell'interno prende molti funzionari dalla provincia per il grado di ispettore generale; v'è un sottoprefetto ottimo; ebbene, si chiama alle funzioni di ispettore generale. Ma vuole l'onorevole Cimorelli che io sia obbligato a pigliare uno del Ministero e a mandarlo via in quello stesso momento, quando non trovo chi non abbia interesse ad andarsene?

Sì, come atto di giustizia amministrativa, si procura sempre in linea di fatto di fare i trasferimenti entro un dato periodo, in un anno per esempio, in modo che si corrispondano: quando si fa una vacanza in un posto della provincia cui aspira uno del Ministero, si chiama dal di fuori al Ministero un altro che vi aspiri; ma stabilire per legge cristallizzato il principio, che io non possa chiamare uno ad una determinata funzione nel Ministero se contemporaneamente non ne mando via un altro contro la sua volontà, contro l'interesse del servizio, (perchè può essere un funzionario ottimo, che fa il suo dovere) stabilire questo così tassativamente per legge, sarebbe un rendere impossibili o ingiusti in molti casi i provvedimenti del Governo.

Ma, io posso assicurare l'onorevole Cimorelli, che, realmente, nel compilare il regolamento, si procurerà di introdurre delle disposizioni per le quali questa compensazione si faccia; ma con una certa larghezza, nel senso di non offendere i diritti di alcuno, nè di sacrificare l'interesse del servizio.

La facoltà di trasportare gli impiegati da un ruolo all'altro quando si tratta di funzioni di questo genere, del resto, è non solo una necessità di servizio, ma anche un beneficio che si fa agli impiegati stessi, perchè molte volte v'è qualcuno a cui riesce gravoso lo stare nella capitale, ed io ne ho spesso alcuni che domandano di andare in provincia, mentre vi sono tanti altri che non si trovano bene nelle loro residenze, e vorrebbero venire al ministero.

Insomma, una certa larghezza per destinare un impiegato alle funzioni a cui è più adatto è una cosa indispensabile nell'interesse dello Stato e dell'impiegato stesso; e per queste considerazioni io pregherei l'onorevole Cimorelli, di non volere insistere in questo suo emendamento, e pregherei anche l'onorevole Turati di voler fare un atto di generosità, vale a dire di non insistere sopra il suo.

TURATI ...Non chiederemo l'appello nominale!... (*ilarità*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cimorelli insiste nel suo emendamento?

CIMORELLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio ritiro la mia proposta.

ALESSIO GIULIO. Io avevo chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO GIULIO. Mi permetto di aggiungere alcune osservazioni a quanto ha detto l'onorevole Turati ed in contraddizione a ciò, che ha osservato l'onorevole presidente del Consiglio, specialmente sulla questione dei ruoli aperti.

Io non vorrei che vi fosse un equivoco fra quanto domanda l'onorevole Turati e quanto sosteniamo noi e quanto l'onorevole presidente del Consiglio oppone.

Se il presidente del Consiglio mi persuade, io sarò lieto di imparare qualche cosa da lui; ma il concetto che egli ha presentato dei ruoli aperti non corrisponde a quello che attualmente si presenta nella discussione e negli studi relativi.

Quando si fa questione dei ruoli aperti, non si fa mai questione di promozione di gradi; le promozioni sono invece nei ruoli chiusi.

Quando un funzionario, che si trova in una data condizione di impiego, e ha diritto ad un dato stipendio, viene ad essere assicurato che dopo un certo periodo di tempo verrà ad avere un aumento di stipendio, allora si è nel concetto dei ruoli aperti.

Coi ruoli chiusi non è possibile l'aumento di stipendio, se non quando avviene la promozione.

Coi ruoli aperti l'aumento di stipendio avviene anche indipendentemente della promozione. Avendo io ben studiato in altre occasioni questo argomento, intendo contraddire alle obiezioni fatte in questa parte, che è importante, soprattutto per i successivi progressi dell'ordinamento amministrativo.

Questo concetto ci viene dalla Prussia. Non è vero quello, che ha osservato l'onorevole Giolitti, che questo concetto sia applicabile alle aziende industriali, e non sia applicabile alle aziende amministrative. In Prussia si è cominciato ad applicarlo nel 1873 agli ufficiali dell'esercito, e successivamente si è applicato ad altre categorie, quali non ricordo, ma mi pare quella dei maestri di scuola, che appartengono a consorzi amministrativi, che sono in parte dipendenti dallo Stato ed in parte dai Comuni.

Ora io vorrei che l'onorevole presidente del Consiglio, che ha una mente così lucida ed aperta, volesse rivedere sulle sue osservazioni, e vedesse realmente se il concetto, che egli si è formato dei ruoli aperti, corrisponda a quello, del quale si discute, o non sia in contraddizione con lo scopo,

che la Camera si propone, e che l'onorevole Turati ed altri, che hanno esaminato questo argomento, hanno messo in luce.

Ho voluto fare questa osservazione, perchè mi pare che risponda a verità. Se però l'onorevole presidente del Consiglio potrà darmi qualche elemento, che serva a mutare la mia opinione, io sono pronto a mutarla; credo però che essa sia frutto di studio e di una ricerca diligente, che io ho fatto in relazione ad altre leggi in questa Camera.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Alessio restringe dunque la questione dei ruoli aperti alle promozioni di classe nell'ambito dello stesso grado.

ALESSIO GIULIO. Non promozione di classe, elevazione di classe.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Allora elevazione di stipendio entro lo stesso grado.

Supponiamo questo caso: vi sono segretari di prima, seconda e terza categoria, e fra una categoria e l'altra vi è una differenza di stipendio di 500 lire.

Ora l'onorevole Alessio alla promozione della terza alla seconda classe, dalla seconda alla prima, vuole sostituire invece l'aumento di stipendio entro un certo numero di anni.

Ridotta la questione in questi termini, non si verrebbe ad alterare in alcuna maniera il sistema.

Ma ritengo che ella, onorevole Alessio, arrecherebbe con ciò un cattivo servizio ai nostri impiegati, i quali con le disposizioni vigenti hanno maggiori probabilità di aumento di stipendio, probabilità che sono state accresciute di molto con la legge che abbiamo ultimamente votato, perchè abbiamo accresciuto i gradi superiori e diminuito di molto i gradi inferiori.

Quindi probabilmente gli impiegati saranno promossi di classe più rapidamente di quel che non lo sarebbero col sistema da lei proposto.

-Aggiunga poi che l'impiegato, qualora in un dato punto della sua carriera si fermi per una eventualità qualunque, perchè per esempio non si facciano posti vacanti, gode degli aumenti sessennali.

Così ora gli impiegati nostri hanno due specie di aumenti di stipendio: aumento probabile quando si faccia un posto vacante

nella classe superiore, ed aumento certo che è l'aumento sessennale.

L'onorevole Alessio toglierebbe agli impiegati queste due vantaggi, e darebbe loro invece la certezza di un solo aumento ogni quattro o cinque anni...

Voce. Come si è fatto per gli impiegati delle ferrovie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, ma io credo che gli impiegati dello Stato, a cui questa legge si riferisce, non ci sarebbero grati, perchè, per esempio, nel Ministero dell'interno posso assicurare che avrebbero un danno molto considerevole.

Ora, io non credo che proprio siamo qui a fare una legge che, pel gusto di cambiare teoricamente un sistema di promozioni, produca danno ad una categoria numerosissima di funzionari. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ad ogni modo veniamo ai voti.

L'onorevole Turati ha proposto l'aggiunta che la Camera conosce e che il presidente del Consiglio, a nome del Governo, ha dichiarato di non accettare.

La rileggo:

«Dopo il 1° comma aggiungere:

«Qualora lo consenta l'omogeneità delle funzioni, il ruolo sarà unico per gli impiegati delle Amministrazioni centrali e per quelli degli uffici dipendenti».

Metto a partito quest'aggiunta.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Cimorelli ha rinunciato alla sua aggiunta al comma secondo; ma l'onorevole Turati propone anche la soppressione del secondo comma.

Metto a partito questa proposta che non è accettata dal Governo.

(*Non è approvata*).

Infine gli onorevoli Turati e Ferri Giacomo, propongono una aggiunta che pure non è accettata dal Governo.

La leggo:

«Aggiungere dopo l'ultimo comma:

«Nei passaggi di categoria consentiti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione, l'eventuale differenza di stipendio sarà conservata come assegno *ad personam* finchè le successive promozioni non vengano ad assorbirlo.

«Turati, Ferri Giacomo».

Metto a partito questa aggiunta.

(Non è approvata).

Metto a partito allora l'articolo secondo.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

CIMATI, segretario, legge:

Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere quali difficoltà si oppongano alla parificazione dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma ai regi Licei musicali.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, su i suoi intendimenti rispetto alla Scuola di giurisprudenza di Firenze, nel dare assetto a simili scuole di Aquila, Bari e Cantanzaro.

« Rosadi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'istruzione pubblica su gli inconvenienti e i danni derivanti dal sistema delle Commissioni giudicatrici dei concorsi alle cattedre delle scuole medie.

« Rosadi ».

« I sottoscritti interrogano il ministro delle finanze sullo sciopero degli impiegati demaniali.

« De Felice-Giuffrida, Romussi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio sulla crisi enologica.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio per sapere se credano di prendere un provvedimento contro quei Municipi che ritengono i verbali di contravvenzioni fatti dagli agenti forestali senza dargli alcuno sfogo.

« Leali ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per sapere cosa ci sia di vero nelle voci di sciopero o di ostruzionismo da parte del personale sussidiario demaniale.

« Zaccagnino ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quando presenterà al Parlamento il disegno di legge de due anni promesso per le Cliniche universitarie di Torino.

« Daneo, Albertini, Panì, Ferrero Di Cambiano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere se non creda utile e conveniente di rivolgersi direttamente alle cantine sociali cooperative per la fornitura del vino agli equipaggi delle navi ed ai presidi dei dipartimenti, a trattative private.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sull'andamento della amministrazione comunale di Laureana di Borrello.

« Valentino ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sull'arresto di molti contadini iscritti alle Cooperative di Monte Sanguiliano (Trapani), senza mandato dell'autorità giudiziaria.

« De Felice-Giuffrida ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno inserite nell'ordine del giorno e così anche l'interpellanza, qualora il ministro interessato, nel termine regolamentare, non dichiarerà di opporvisi.

La seduta termina alle 19.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Chiesa per modificazioni alle leggi sulle case popolari;

del deputato Melli per costituzione in cinque comuni delle frazioni del comune di Copparo.

3. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato degli impiegati civili (1035) (Approvato dal Senato).

4. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (Titoli II, V e VI) (Urgenza) (116).

Discussione dei disegni di legge:

5. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

6. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

7. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

8. Mutualità scolastiche (244).

9. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge:

10. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

11. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).

12. Disposizioni sulla navigazione interna (542).

13. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

14. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).

15. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).

16. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria (682).

17. Istituzione di una Cassa di maternità (191).

18. Applicazione della convenzione internazionale di Berna, 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).

19. Convalidazione del Regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).

20. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471) (Sospesa la discussione. — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908).

21. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).

22. Disposizioni per la leva sui nati nel 1888 (949).

23. Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali (718).

24. Istituzione in Roma del Circolo delle armi di terra e di mare (959).

25. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Luzzatto Arturo per contravvenzione (994).

26. Stato economico dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti Universitari (925).

27. Maggiore spesa per la costruzione d'un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (992).

28. Provvedimenti per il Real Corpo del Genio civile e per il personale aggiunto e provvisorio dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile (908).

29. Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di una piazza nella città di San Pier d'Arena (869).

30. Autorizzazione di spese per opere pubbliche, trasporti di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-1908 ed eccedenze d'impegni sul conto degli esercizi precedenti (1056).

31. Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo Catasto (989).

32. Provvedimenti per la Basilicata e la Calabria (1030).

33. Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (623).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati.

